

Roma, aprile 2011

DENTRO IL LABIRINTO

*La sostenibilità dei corsi di studio alla luce della
recente normativa (DM 17/10 e DM 50/10)*

di Emanuela Stefani e Vincenzo Zara

**DENTRO IL LABIRINTO.
LA SOSTENIBILITA' DEI CORSI DI STUDIO
ALLA LUCE DELLA RECENTE NORMATIVA
(DM 17/10 e DM 50/10)**

di Emanuela Stefani e Vincenzo Zara

ROMA, APRILE 2011



© Fondazione CRUI 2011

Il volume è pubblicato con licenza Creative Commons

Attribuzione – Non commerciale – non opere derivate – 3.0



Informazioni sugli usi consentiti all'indirizzo: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it>.

Per utilizzi commerciali rivolgersi a: segreteria@fondazionecru.it

ISBN: 978-88-96524-08-4.

INDICE

PREMESSA	p.	5
1. DM 17/10 – I nuovi “requisiti necessari dei corsi di studio”	p.	7
2. Il nuovo quadro dei requisiti necessari	p.	9
Requisiti di trasparenza	p.	9
Requisiti per la assicurazione della qualità	p.	10
Regole dimensionali relative agli studenti	p.	12
- Corsi di studio con un numero di immatricolati inferiore alla numerosità minima	p.	14
- Penalizzazioni finanziarie	p.	14
Requisiti di strutture	p.	15
3. Requisiti di docenza	p.	17
Analisi quantitativa	p.	17
- Soggetti che possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo	p.	17
- Calcolo in funzione del numero di curricula attivati	p.	21
Analisi qualitativa	p.	24
Analisi qualitativa avanzata	p.	25
Analisi qualitativa super-avanzata	p.	25
Commenti sulla “verifica della sostenibilità effettiva”	p.	27
4. Requisiti organizzativi	p.	29
Limiti alla diversificazione dei corsi di studio	p.	29
Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche	p.	33
Limiti dalla proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative	p.	34
5. DM 50/10 – Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012: interventi che incidono sulla didattica	p.	37
Obiettivi della programmazione per il triennio 2010-2012 legati alla didattica	p.	38
- a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere	p.	38
- c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	p.	39
Indicazioni operative	p.	41
6. Considerazioni conclusive	p.	43
7. Bibliografia	p.	45

PREMESSA

Sebbene non sia passato molto tempo dalla pubblicazione di *Dentro e fuori dal labirinto – Percorso ragionato per la costruzione dei corsi di studio ai sensi del DM 270/04*, è indispensabile oggi integrare i contenuti di quel primo Manuale, ideato al fine di supportare in maniera puntuale ed analitica l'attività di progettazione dei corsi di studio delle università italiane. L'impellenza di questo aggiornamento, focalizzato sulle novità normative emerse negli ultimi mesi, è dettata da quella stessa volontà di definire "punti certi" che fu alla base del lavoro condotto per la realizzazione di *Dentro e fuori dal labirinto*. Gran parte delle indicazioni fornite in quel testo rimane tuttora valida e pertinente. Tuttavia, sono recentemente intervenuti dei mutamenti, in qualche caso significativi, che richiedono il riesame di alcuni punti relativi alla fase di progettazione dei corsi di studio. Da quanto è dato di vedere allo stato attuale, siamo nel pieno svolgimento di un'operazione di revisione del sistema che coinvolge le strutture universitarie a più livelli e su più fronti. I servizi e le attività legate alla didattica, oggetto di questo testo, costituiscono soltanto una delle sfaccettature della questione.

Il prelude alla nuova ondata di disposizioni è contenuto nella nota D.G.U. n. 160 del 4 settembre 2009, "Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio". La conferma definitiva di parte delle misure previste si è avuta lo scorso 22 settembre con la pubblicazione del DM n. 17/10. Si tratta del testo normativo che sostituisce il DM 544/07, contenente i requisiti necessari e qualificanti per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio. Il nuovo decreto è strutturato in maniera analoga al precedente e l'impianto complessivo dei requisiti ne esce modificato in maniera apparentemente contenuta. I cambiamenti non sono molti, ma le novità introdotte incidono più in profondità di quanto possa risultare ad una prima lettura del testo.

Nonostante il decreto n. 17/10 demandasse i termini temporali per l'applicazione dei nuovi vincoli al nuovo DM contenente le linee di indirizzo per la programmazione delle università per il triennio 2010-2012 (successivamente rappresentato dal DM 50/10), la nota D.G.U. prot. n. 130 del 20 dicembre 2010 precisa che i nuovi requisiti necessari di cui al DM 17/10 trovano applicazione già a decorrere dal prossimo a.a. 2011/2012, secondo quanto già disposto dalla precedente nota D.G.U. n. 128 del 16/12/2010. Il 28 gennaio scorso, con la nota D.G.U. prot. n. 7/2011, sono state fornite le indicazioni operative per la definizione dell'offerta formativa 2011-2012. La successiva nota D.G.U. prot. n. 21 del 25 febbraio 2011 ha ulteriormente implementato queste indicazioni operative. La situazione richiede, quindi, una tempestiva discussione in merito ai nuovi requisiti necessari.

Come se non bastasse, si sta per avviare il generale riordino della didattica universitaria, come è chiaramente esposto nel DM n. 50 del 23 dicembre 2010 (Allegato B), contenente le linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012. Secondo quanto preannunciato dal DM 50/10, ma anche dalla nota D.G.U. 160/09 e dal DM 17/10, si attende l'emanazione nell'immediato futuro di vari altri decreti che incideranno in maniera significativa sull'organizzazione ed erogazione dell'offerta formativa. È dunque opportuno cercare di avere un quadro chiaro della situazione al fine di orientarsi nei nuovi percorsi aperti nel labirinto che ci troviamo ad affrontare.

1.

DM 17/10 – I NUOVI “REQUISITI NECESSARI DEI CORSI DI STUDIO”

Il DM n. 17 del 22 settembre 2010 definisce i nuovi requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio. Il provvedimento attua parte degli interventi previsti dalla nota D.G.U. n. 160/09 (d'ora in avanti, nota 160/09 o semplicemente nota 160) e si iscrive nell'iniziativa ministeriale mirata ad un'ulteriore razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa universitaria. Il decreto interviene in maniera sostanziale sui requisiti di docenza ed introduce ex novo dei requisiti "organizzativi", entrambi improntati sulle misure esposte nella nota 160. Non viene fatta menzione dei requisiti qualificanti che, quindi, escono di scena¹. È possibile che tale uscita di scena sia legata all'insediamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e al cammino intrapreso verso l'accreditamento dei corsi di studio.

All'ANVUR spetta il compito di condurre, gestire, supervisionare la maggior parte delle attività legate alla valutazione del sistema universitario italiano. In base al D.P.R. del 1 febbraio 2010, n. 76, infatti, l'Agenzia "valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca"², nonché "l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli

¹ In merito ai requisiti qualificanti, l'Allegato D del DM 544/07 riportava:
"In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del presente decreto, viene definito in possesso dei requisiti qualificanti il corso di studio - attivato dall'Ateneo (nelle classi individuate sia ai sensi del D.M. n. 509/1999 sia ai sensi del D.M. n. 270/2004), - che soddisfa almeno 5 dei 7 requisiti di seguito indicati:

1. il numero medio di CFU acquisiti nell'anno di riferimento da ciascuno studente è superiore al valore mediano nazionale dei corsi della stessa classe;
2. la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo, espressa dai relativi CFU acquisibili dagli studenti è superiore al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del D.M. n. 362/2007;
3. la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti è superiore al valore mediano nazionale, relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del D.M. n. 362/2007;
4. sono state previste procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e sono state predisposte attività formative propedeutiche e di recupero per eventuali obblighi formativi;
5. è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività svolte, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti;
6. sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time, in quanto impegnati in attività lavorative;
7. è disponibile almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati ai corsi dei gruppi A e B dell'allegato B, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 8, 9 e 10.

Inoltre, è necessario che:

- per i corsi di laurea, il rapporto tra docenti equivalenti e il totale dei docenti di ruolo impegnati negli insegnamenti attivati negli stessi sia non inferiore a 0,8.
- per i corsi di laurea magistrale, le pubblicazioni scientifiche di almeno 3 docenti attivi in tali corsi negli ultimi 5 anni, corrispondano a parametri definiti, in relazione alla specificità delle varie aree, dal CIVR."

² D.P.R. 76/2010, art. 3, comma 1, lett. a).

esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro"³. Inoltre, l'ANVUR "definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione"⁴. L'Agenzia, dunque, provvederà alla definizione di parametri e criteri per la valutazione e l'accreditamento dei corsi di studio, nonché al loro aggiornamento in funzione della periodicità del processo di accreditamento dei corsi. In tal modo, l'utilizzo di "requisiti qualificanti" stabiliti a livello ministeriale diventa superfluo e non appropriato, in quanto esterno al canale di valutazione e accreditamento regolato dall'ANVUR. Nel testo del DM 17/10 l'ANVUR subentra al CNVSU⁵, che è tuttavia delegato all'adempimento dei compiti dell'Agenzia fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo e di nomina del Presidente della stessa. Oltre ad attribuire all'ANVUR (CNVSU) la responsabilità dello svolgimento di varie attività di verifica, valutazione, monitoraggio, in base al decreto l'Agenzia è tenuta anche a partecipare alla definizione di nuove regole dimensionali relative agli studenti, di nuovi requisiti di strutture e di standard per il calcolo del potenziale didattico di ateneo (nuovi requisiti organizzativi).

Da un punto di vista procedurale, il DM 17/10 prevede modalità di verifica e monitoraggio che diano conto della situazione effettiva dei corsi di studio. Particolare enfasi viene posta su questo aspetto ed aumentano i compiti e le responsabilità demandate ai Nuclei di Valutazione d'Ateneo (NVA). Questi ultimi, infatti, sono coinvolti in varia misura e con specifiche procedure nella verifica del possesso di tutti i requisiti necessari. La relazione favorevole del Nucleo, ricordiamo, è indispensabile per l'attivazione del corso di studio.

Le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di competenza dei NVA verranno fornite dall'ANVUR. In più casi, ai fini della verifica si dovrà fare ricorso ai dati inseriti nella banca dati sull'offerta formativa e a quelli comunicati all'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS). Si presuppone che sarà possibile in tal modo utilizzare informazioni caratterizzate dal massimo livello di dettaglio. L'intento è, evidentemente, di individuare le situazioni "critiche" per realizzare una riduzione del volume dell'offerta formativa nazionale che proceda in maniera mirata e specifica.

³ D.P.R. 76/2010, art. 3, comma 2, lett. a).

⁴ D.P.R. 76/2010, art. 3, comma 1, lett. b).

⁵ L'Agenzia in realtà assume non solo i compiti in precedenza demandati al CNVSU, ma anche quanto precedentemente di responsabilità del CIVR. L'ambito di applicazione del DM 17/10, tuttavia, riguarda la sola sfera di attività del CNVSU.

2.

IL NUOVO QUADRO DEI REQUISITI NECESSARI

In base al DM 17/10, il nuovo quadro complessivo dei requisiti necessari risulta essere il seguente:

1. Requisiti di trasparenza	<i>invariati</i>
2. Requisiti per la assicurazione della qualità	<i>invariati</i>
3. Requisiti di docenza	modificati
4. Regole dimensionali relative agli studenti	<i>invariate</i>
5. Requisiti di strutture	<i>invariati</i>
6. Requisiti organizzativi	introdotti ex novo

Sebbene la maggior parte dei requisiti necessari venga confermata, è opportuno considerare che non si tratta di una situazione definitiva. Per ciascuno di essi, infatti, si è in attesa di ulteriori interventi. Vediamo quali.

Requisiti di trasparenza

I requisiti di trasparenza sono quell'"insieme di informazioni da inserire nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica" e da evidenziare in quest'ultima "per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati"⁶.

La verifica delle informazioni inserite nella banca dati sull'offerta formativa viene effettuata *ex ante* e *in itinere*.

Valutazione *ex ante*: i NVA verificano "le informazioni". Non è chiaro se tale verifica si debba limitare al semplice accertamento della "presenza" delle informazioni richieste.

Valutazione *in itinere*: gli stessi Nuclei e l'ANVUR verificano la *qualità* delle informazioni inserite nella banca dati dell'offerta formativa.

In base all'art. 3, comma 1, del DM 17/10, nuovi requisiti di trasparenza saranno definiti con successivo decreto direttoriale. A differenza di quanto accaduto con il precedente DM 544/07⁷, non viene indicato un termine per l'emanazione del DD in questione. È possibile che si tratti di un errore e che si debba comunque fare riferimento al DD 61/08, che è già stato emanato ai sensi del DM 544/07. Il DD 61/08 prevede numerose informazioni a vari livelli di

⁶ DM 17/10, art. 3 comma 1.

⁷ Il comma 1 dell'art. 2 del DM 544/07 stabiliva che i requisiti necessari di trasparenza sarebbero stati individuati con decreto direttoriale "entro 30 giorni dalla data di registrazione del (...) decreto da parte della Corte dei Conti".

dettaglio: riguardanti l'ateneo nel suo complesso e per gli studenti in generale, relative alle facoltà/competenti strutture didattiche, concernenti i corsi di studio e persino gli insegnamenti e le altre attività formative che producono crediti (arrivando fino al singolo modulo).

In alternativa, se non si tratta di un errore, si deduce che sia precisa intenzione del MIUR di "risistemare" le informazioni da rendere pubbliche ai fini di una corretta comunicazione nei confronti dei portatori di interesse. La mole dei dati richiesti ai sensi del DD 61/08, infatti, è di notevole entità. Le università devono fornire indicazioni estremamente dettagliate per ciascuna delle attività svolte al loro interno, e non soltanto, dunque, in relazione alla didattica. Questo genera una quantità di dati enorme, la cui raccolta richiede procedure di reperimento e di gestione complesse ed onerose, incidendo sia sulla tempestività dell'aggiornamento dei dati, sia sulla fruibilità degli stessi in termini di chiarezza e leggibilità da parte dei portatori di interesse. L'ipotesi che il Ministero intenda disciplinare meglio l'organizzazione delle informazioni che garantiscono la trasparenza delle università e dei corsi di studio potrebbe apparire, dunque, ragionevole.

In ogni caso, occorre riflettere sulla Off.F pubblica. L'intento del MIUR di rendere disponibili varie informazioni al fine di garantire una scelta responsabile dei vari percorsi formativi da parte degli studenti è certamente meritevole. Destano invece perplessità gli strumenti e le metodologie fino ad ora utilizzati. Infatti, la scheda illustrativa dei corsi di studio presente nella Off.F pubblica contiene una serie di dati provenienti dalle sezioni RAD e Off.F della banca dati offerta formativa (BOF), integrati con varie altre informazioni, tra cui gli insegnamenti, che sono forniti in una fase successiva dagli atenei. Il risultato finale, però, è di difficile lettura e di dubbia interpretazione: anche ad occhi esperti appare poco comprensibile l'enorme mole di informazioni ivi riportate. È quindi auspicabile che la Off.F pubblica venga migliorata, soprattutto in termini di semplificazione e razionalizzazione delle informazioni, al fine di rispondere pienamente alle esigenze degli studenti in funzione delle quali essa è stata progettata.

Requisiti per la assicurazione della qualità

Ciascun anno, le università statali e non statali predispongono la propria offerta formativa "assicurando livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio"⁸.

La verifica dell'adeguatezza del livello di qualità dell'offerta formativa è condotta *ex ante* dai NVA sulla base di appositi indicatori di efficienza e di efficacia.

Per un assetto definitivo dei requisiti "sulla qualità" è necessario attendere l'elaborazione definitiva di indicatori per la verifica del possesso dei requisiti stessi. L'art. 3, comma 2, del DM 17/10 specifica, infatti, che verranno utilizzati gli indicatori definiti in base alle indicazioni del doc. 7/07 del CNVSU, come già previsto dal DM 544/07, ma soltanto *in prima applicazione*. Probabilmente, queste specifiche verranno fornite dall'ANVUR. Ad ogni modo, in base a quanto riportato nell'Allegato A del DM 17/10, sembrerebbe che le modifiche possano limitarsi alle sole modalità relative alla rilevazione del livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio (Indicatori di efficacia, punto c).

⁸ DM 17/10, art. 4, comma 1.

Riportiamo di seguito gli Indicatori di efficienza e di efficacia confermati dal DM 17/10, come specificati nell'Allegato A dello stesso decreto.

Indicatori di efficienza:

- a. *l'efficienza nell'utilizzo del personale docente*, valutando l'impegno medio annuo effettivo per docente e il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente;
- b. *l'efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio*, secondo quanto indicato all'art. 7;
- c. *il sistema di qualità*, attraverso l'adozione di un presidio d'ateneo, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto dall'ANVUR;
- d. *la regolarità dei percorsi formativi*, misurata, con riferimento a corsi di studio omogenei, attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.

Indicatori di efficacia:

- a. *gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio*, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- b. *il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti*, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- c. *il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio*, secondo le modalità indicate, in prima applicazione⁹, nel doc. 3/04¹⁰ del CNVSU;
- d. *la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo*, attraverso il rapporto tra occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni.

A nostro parere, tali indicatori hanno importanza limitata, e questo per alcuni motivi essenziali.

Innanzitutto, non vengono fornite indicazioni tecniche operative per il loro calcolo. Di conseguenza, si assiste all'adozione di modalità di calcolo diversificate fra le varie sedi: non c'è omogeneità nel computo dell'impegno medio annuo effettivo per docente, né in relazione al numero medio annuo di CFU acquisiti per studente, che ricorre anche in merito alla regolarità dei percorsi formativi. A questo riguardo, osserviamo che non sembra opportuno mettere l'efficienza nell'utilizzo del personale docente in relazione con il numero di crediti acquisiti dallo studente, dal momento che i CFU esprimono il carico di lavoro richiesto allo studente.

Oltre a questo, il destino dei risultati della verifica resta a livello locale, e non c'è una comparazione su scala nazionale. Questo significa che la valutazione del possesso dei requisiti per la assicurazione della qualità è condotta a discrezione dei singoli Nuclei di Valutazione, che operano in autonomia, utilizzando modalità di calcolo e parametri propri. La soglia di

⁹ Oltre al riferimento all'ANVUR in sostituzione del CNVSU (Indicatori di efficienza - punto c), questo inciso, "in prima applicazione", è l'unica modifica rispetto agli Indicatori contenuti nel corrispondente Allegato A del DM 544/07.

¹⁰ In realtà, il documento in questione dovrebbe essere il doc. 4/03, *Proposta di un insieme minimo di domande per la valutazione dell'esperienza universitaria da parte degli studenti che concludono gli studi*. Il riferimento errato era già presente nel DM 544/07, e viene riportato senza correzioni nel DM 17/10.

soddisfazione/non soddisfazione del requisito, dunque, risulta anch'essa puramente discrezionale.

Rileviamo ancora che l'interpretazione di alcuni di questi indicatori diviene più complessa alla luce delle novità introdotte dal DM 17/10. In particolare, esiste un rapporto fra l'efficienza dell'utilizzo del personale docente e i nuovi requisiti organizzativi previsti? Pare lecito chiedersi se la valutazione dell'impegno effettivo annuo dei docenti sarà in qualche modo messa in relazione con l'impegno potenziale teorico stimato e/o dichiarato dall'ateneo, di cui ai nuovi requisiti organizzativi. In tal caso, si presuppone l'utilizzo della stessa unità di misura (ore di didattica erogabili/erogate). Diversamente, qualora i due punti vengano considerati "indipendenti", si porrebbe nuovamente la questione dell'utilità di più vincoli in relazione ad uno stesso obiettivo, in questo caso, l'utilizzo appropriato della docenza disponibile.

Inoltre, come analizzare l'efficienza in funzione del numero di studenti iscritti, considerando le nuove misure adottate e da adottare nei confronti delle situazioni caratterizzate da un basso numero di immatricolati? E ancora, perché si continua a fare riferimento alla verifica della preparazione ai fini degli accessi quando questa è obbligatoria per tutti i corsi di studio ai sensi del DM 270/04 (art. 6, commi 1 e 2)? O, piuttosto, ci si riferisce agli "strumenti" utilizzati dagli atenei per la verifica della preparazione, dando per scontato che tale verifica è obbligatoria in tutti i corsi? Se ci si riferisce agli strumenti è dunque necessario specificare meglio questo concetto soprattutto nei confronti dei NVA che devono valutare il possesso dei requisiti per l'assicurazione della qualità.

Anche in questo caso, dunque, sarebbe auspicabile un intervento mirato a chiarire, semplificare e razionalizzare le disposizioni in vigore. Tale intervento non è detto che debba essere necessariamente di origine ministeriale. I Nuclei di valutazione, e in particolare il coordinamento degli stessi esistente a livello nazionale, potrebbero "riflettere" congiuntamente sia sul significato dei vari indicatori proposti, sia sulla loro metodologia di calcolo, al fine di eseguire la verifica dei requisiti per l'assicurazione di qualità in maniera più sensata. I Nuclei di valutazione impiegano comunque risorse, tempo ed energie per la verifica di questi requisiti; tale sforzo potrebbe essere indirizzato verso una raccolta, analisi ed interpretazione dei dati condivise a livello nazionale al fine di un miglioramento effettivo delle performance della didattica. Spiace invece constatare che iniziative individuali pur lodevoli non si inseriscano in un discorso coerente e condiviso a livello nazionale.

Regole dimensionali relative agli studenti

Si tratta di un punto particolarmente delicato. Le regole dimensionali relative agli studenti riguardano i vincoli connessi al numero di studenti immatricolati o iscritti ai corsi di studio. Ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale è stata assegnata ad un gruppo, quattro in totale (A, B, C, D), e per ciascun gruppo sono state definite delle numerosità di riferimento, massime e minime. Allo stato attuale, le numerosità in vigore sono nell'Allegato C del DM 17/10 e risultano immutate rispetto a quelle previste dal precedente DM 544/07.

Numerosità minime, massime e di riferimento per gruppi di classi di laurea
e laurea magistrale

Corsi di laurea

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	50	75	10
B	100	150	20
C	180	230	36
D	250	300	50

Corsi di laurea magistrale

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	60	60	6
B	80	80	8
C	100	100	10
D	120	120	12

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A(*)	50/60	50/60	10/12
B	80	80	16
C	100	100	20
D	250	250	50

(*) Con esclusione dei corsi a programmazione nazionale ove venisse definita dal Ministero una numerosità più ridotta di quella minima indicata.

Secondo quanto contenuto nella nota 160¹¹, il Ministero, sentita l'ANVUR, definirà nuove numerosità minime, con valori più elevati rispetto a quelli attuali¹². Ciò significa che saranno necessari più studenti per potere rientrare nei limiti minimi di numerosità. Prendiamo un ipotetico corso di laurea afferente alla classe L-15 in Scienze del turismo. La numerosità minima attualmente prevista per il gruppo di riferimento – il gruppo C – è 36; se il corso avesse, ad esempio, 38 immatricolati, si ritroverebbe al di sopra della soglia minima. Qualora il valore della numerosità minima venisse invece elevato, ad esempio, a 40, 38 immatricolati non sarebbero più sufficienti, e il corso di laurea in questione si ritroverebbe al di sotto della numerosità minima.

La nota ministeriale 160, inoltre, prevedeva la disattivazione dei corsi di studio con un numero di immatricolazioni inferiore a tali valori minimi e la penalizzazione finanziaria per le università con corsi di studio aventi un numero di immatricolazioni basso, seppure superiore al minimo. In base ai contenuti della nota 160, dunque, il corso che abbiamo portato ad esempio non avrebbe potuto essere neanche attivato. Non solo, ma ci sarebbero state delle ripercussioni finanziarie anche nel caso in cui il numero di immatricolati avesse superato, seppure di poco, il limite minimo.

Il DM 17/10, come riportato in seguito, è intervenuto in maniera sostanziale su questi aspetti modificando quanto originariamente previsto dalla nota 160. In effetti, le modifiche presenti nel DM 17/10 hanno certamente tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal CNVSU nel doc. 1/10¹³ sugli aspetti legati alla numerosità minima degli studenti.

¹¹ Cfr. nota D.G.U. del 4 settembre 2009, prot. n. 160, par. (30) e (31).

¹² DM 17/10, art. 7, comma 1.

¹³ CNVSU, Parere sugli ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accREDITAMENTO dei corsi di studio: numerosità minime degli immatricolati ai corsi di studio (doc 1/10).

Corsi di studio con un numero di immatricolati inferiore alla numerosità minima

Viene data la possibilità di attivare corsi di studio con un numero di immatricolati inferiore ai livelli minimi riportati nell'Allegato C del DM 17/10. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata all'acquisizione di apposita relazione favorevole del Nucleo di Valutazione. La relazione tecnica deve tenere conto di indicatori di efficienza/costo ed efficacia/costo, delle specificità di obiettivi e attività formative, della localizzazione e della rilevanza del corso per il sistema territoriale in cui è attivo¹⁴. Le specificità degli obiettivi e delle attività formative sono riferite ai caratteri di elevata specializzazione in ambiti disciplinari strategici caratterizzati da bassa numerosità degli iscritti¹⁵.

È il caso di notare che il DM 544/07 prevedeva soltanto un generico giudizio di "congruità e rilevanza" espresso dal NVA, e comunque in relazione ai corsi di studio con una media di iscritti ai primi due anni inferiore al 20% della numerosità di riferimento della classe di appartenenza per le lauree e le lauree magistrali a ciclo unico e al 10% per le lauree magistrali.

Ritorniamo al caso del corso di laurea L-15 in Scienze del turismo, gruppo C, numerosità minima 36. In base alle nuove disposizioni, qualora il corso registri un numero di immatricolati anche soltanto uguale a 36, la sua attivazione non richiederebbe alcuna relazione da parte del NVA. Nel caso in cui il numero di immatricolati fosse inferiore a 36, invece, si può comunque procedere all'attivazione del corso, purché il NVA predisponga apposita relazione favorevole, tenendo conto di quanto specificato all'art. 7 del DM 17/10.

Penalizzazioni finanziarie

Ai sensi del DM 17/10, la bassa numerosità degli immatricolati potrebbe comunque influire sull'assegnazione delle risorse finanziarie da parte del Ministero¹⁶. Una possibile penalizzazione potrebbe infatti essere riservata alle università che attivano corsi di studio con un numero di immatricolati inferiore alla numerosità minima. Sono fatti salvi i corsi con quei caratteri di elevata specializzazione sopra menzionati, i corsi ubicati in regioni dove non sono funzionanti altri corsi di studio della stessa classe, i corsi con programmazione nazionale degli accessi ai sensi dell'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e i corsi che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con atenei stranieri¹⁷.

Tornando nuovamente all'ipotetico corso di laurea in Scienze del turismo, il mancato raggiungimento della soglia minima di 36 immatricolati (verificato *ex post*) si potrebbe tradurre in una penalizzazione finanziaria per l'ateneo.

La valutazione del rispetto delle regole dimensionali relative agli studenti viene condotta *ex ante* ed *ex post*.

Valutazione *ex ante*: i NVA devono esprimersi sui corsi di studio con un numero di immatricolati inferiore alla soglia minima, predisponendo apposita relazione tecnica che deve essere "favorevole" perché i corsi di studio stessi possano essere attivati.

Valutazione *ex post*: il Ministero verifica l'attivazione dei corsi con il mancato rispetto della numerosità minima. I risultati vengono utilizzati anche ai fini dell'assegnazione delle risorse.

Il riequilibrio della numerosità degli studenti rientra fra gli obiettivi delle linee di indirizzo per la programmazione triennale (2010-2012) delle università (DM 50/10). Nell'Allegato A al decreto si invita ad impostare gli interventi di razionalizzazione dell'offerta formativa con l'obiettivo di "rendere coerenti le dimensioni, in termini di studenti immatricolati, dei corsi di

¹⁴ DM 17/10, art. 7, comma 2.

¹⁵ DM 17/10, art. 7, comma 4.

¹⁶ DM 17/10, art. 11, comma 2, lett. a.

¹⁷ DM 17/10, art. 7, comma 4.

studio con le numerosità di riferimento delle rispettive classi, al fine di minimizzare il numero di corsi (non specifici) con basso numero di iscritti ed evitando altresì i casi di sovrappollamento¹⁸. Allo stesso punto si sottolinea nuovamente la necessità di procedere alla disattivazione dei corsi di studio con numerosità inferiore a quella minima, nei termini indicati dal DM 17/10 e in coerenza con quanto indicato nella nota 160. Ciò significa che se anche il DM 17/10 prevede l'attivazione di corsi di studio con numerosità degli studenti inferiore alla soglia minima, previa relazione favorevole del NVA, è opportuno che gli atenei evitino di ricorrere a questa possibilità, se non nei casi in cui ciò sia effettivamente necessario. Questo in vista di possibili ulteriori inasprimenti normativi al riguardo e, in ogni caso, del radicale riordino generale dell'offerta che verrà avviato a breve.

Requisiti di strutture

I requisiti di strutture sono "relativi alla quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative"¹⁹, che devono dimostrarsi compatibili con l'offerta formativa dell'ateneo. Come già accaduto per il DM 544/07, le dotazioni ritenute necessarie in termini di strutture continuano ad avere assetto provvisorio. I documenti di riferimento sono tuttora i doc. 17/01, 12/02 e 19/05 del CNVSU²⁰.

¹⁸ DM 50/10, Allegato A, § 7.

¹⁹ DM 17/10, art. 8, comma 1.

²⁰ Riportiamo i principali vincoli citati nei documenti in questione.

Doc. 17/01, *Requisiti minimi di risorse per i corsi di studio universitari*, punto 3.2: "si valuta la necessità di assicurare nei periodi didattici una fruibilità di **posti aula** per studente stimabile in almeno 15-20 ore alla settimana. Si può individuare pertanto un fabbisogno di aule (con dimensioni adeguate al numero di frequentanti) che, ipotizzando il loro pieno utilizzo (14), sia almeno pari alla metà del numero di corsi di studio attivati moltiplicato per la durata (in anni) di ciascuno di essi. La disponibilità di **laboratori** (informatici, linguistici, nonché specialistici, se previsti dall'ordinamento didattico) dovrà essere determinata in modo da garantire l'uso delle strutture per i tempi ritenuti adeguati in relazione alle specifiche esigenze."

E in nota: "(14) Una stessa aula, con una utilizzazione di 30-40 ore alla settimana, può essere impiegata per due corsi."

Il doc. 12/02 riporta i requisiti relativi ai corsi di laurea (magistrale) a ciclo unico in Medicina Veterinaria ("*Requisiti minimi per l'attivazione del corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria*").

Doc. 19/05, *I requisiti minimi per i corsi di studio universitari*:

Per i corsi di laurea e di laurea specialistica (magistrale) a ciclo unico, punto 3.3: "I Nuclei di valutazione devono verificare la compatibilità delle strutture disponibili con l'offerta formativa programmata per la durata normale degli studi. (...)

I criteri quantitativi e qualitativi attraverso i quali effettuare la valutazione dell'adeguatezza delle strutture dovranno essere preventivamente esplicitati, facendo riferimento a normative dell'Unione Europea laddove esistenti (12).

Allo scopo di dare uniformità alle valutazioni i Nuclei dovranno utilizzare come fonte delle informazioni gli stessi dati raccolti mediante l'ultima rilevazione Nuclei disponibile."

E in nota: "(12) Come indicazione generale, per quanto riguarda le aule, si richiama la necessità di assicurare nei periodi didattici una fruibilità di posti aula per studente regolare stimabile in almeno 25 ore alla settimana, considerando una ipotesi di 50 ore di pieno utilizzo per ogni aula."

Per i corsi di laurea specialistica (magistrale), punto 4.3: "Debbono essere utilizzati gli stessi criteri indicati per i corsi di laurea, considerando peraltro la probabile maggiore richiesta di laboratori ad elevata specializzazione.

Quindi, attraverso il motivato parere dei Nuclei di valutazione, appare necessario assicurare, dandone evidenza nella Banca dati dell'offerta formativa:

- la capacità della struttura che attiva il corso di permettere la *piena frequenza* degli iscritti alle attività formative previste e perciò la piena adeguatezza delle corrispondenti strutture necessarie (aule e laboratori);

Vengono temporaneamente confermati anche la procedura e gli adempimenti relativi alla programmazione locale degli accessi²¹.

La responsabilità della valutazione dell'adeguatezza dei requisiti di strutture viene ancora demandata al NVA. Il Nucleo redige apposita relazione tenendo conto, a livello di facoltà/struttura didattica competente, dell'offerta formativa, del numero di iscritti e dell'entità di insegnamenti/attività formative.

Dopo tanti anni, quindi, si è ancora in attesa di requisiti definitivi riguardanti le strutture, e non è possibile prevedere se la questione verrà affrontata nel breve termine. In ogni caso, attualmente la discussione di questi requisiti non sembra rientrare fra le priorità. Questo può essere dovuto al fatto che, data la tendenza alla "contrazione" dell'offerta formativa, i corsi di studio attivati dagli atenei sono prevalentemente corsi già attivi in anni accademici precedenti, e che hanno già "dimostrato" il possesso di requisiti strutturali adeguati. La questione sembra essere ritenuta di secondo piano, e questo può portare ad una scarsa attenzione anche da parte degli stessi Nuclei di valutazione. È opportuno ricordare che nella propria relazione i NVA devono tenere conto anche del numero di iscritti e dell'entità degli insegnamenti/attività formative che questi devono frequentare. Le caratteristiche delle attività formative potrebbero essere rimaste invariate per un certo arco di tempo, anche se è ragionevole ritenere che nella maggior parte dei casi, a seguito degli "aggiustamenti" normativi, l'architettura dei corsi di studio sia stata sottoposta a ripetuti interventi correttivi, e ancora lo sarà. Il numero di iscritti, invece, costituisce una variabile a tutti gli effetti²², e andrebbe preso in considerazione in modo critico ogni anno. Trascurare la rilevanza di analisi condotte con criterio anche nel caso dei requisiti di strutture potrebbe generare delle criticità nel momento in cui l'ANVUR dovesse effettivamente modificare le dotazioni minime richieste o le modalità di verifica dell'adeguatezza delle stesse.

Alla luce delle osservazioni effettuate in relazione ai requisiti (temporaneamente) confermati, il DM 17/10 dimostra di rappresentare soltanto uno dei passaggi all'interno del percorso che conduce al quadro definitivo dei requisiti necessari. Molte sono le questioni sospese, e non è dato sapere come verranno risolte e quali tempi richiederanno. Questa "ridefinizione parziale" dei requisiti, tuttavia, consente agli atenei di concentrare i propri sforzi nell'adeguarsi alle novità sostanziali intervenute riguardo ai requisiti di docenza e ai requisiti organizzativi. Analizziamole nel dettaglio.

-
- la presenza di *strutture di ricerca* e di *biblioteche* (eventualmente disponibili anche attraverso convenzioni o strumentazioni per l'accesso remoto alle stesse), con specifica indicazione delle medesime e della misura in cui esse sono a disposizione dei corsi."

²¹ L'iter prevede che la richiesta, corredata dalla relazione del NVA, venga formulata dalle Università. Il Ministero, sentita l'ANVUR, accerta la sussistenza delle condizioni di cui alla legge 264/1999, art. 2, comma 1, lettere a) e b), e cioè che:

- l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati; oppure che
- l'ordinamento didattico preveda l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo.

²² Fanno eccezione i corsi con numero programmato degli accessi a livello locale, che possono essere stabili se il numero di posti disponibili non subisce variazioni negli anni.

3.

REQUISITI DI DOCENZA

Ai sensi del DM 544/07, i requisiti di docenza richiesti ai fini dell'attivazione dei corsi di studio richiedevano di soddisfare tre tipologie di calcolo/analisi: analisi quantitativa, analisi qualitativa ed analisi qualitativa "avanzata". Con queste tre diciture si fa riferimento, rispettivamente, ai requisiti riguardanti il *numero* di docenti necessari (analisi quantitativa), alla copertura minima dei *settori scientifico-disciplinari* (SSD) attivati di base e caratterizzanti (analisi qualitativa) e alla copertura minima di *insegnamenti di base, caratterizzanti ed affini* (analisi qualitativa avanzata). L'impianto dei requisiti di docenza del DM 17/10 mantiene queste tre tipologie di analisi e ne aggiunge una quarta, che potremmo definire analisi qualitativa "super-avanzata", riguardante la copertura minima delle *attività formative* di base e caratterizzanti.

Analisi quantitativa

In base al DM 544/07, l'unità di riferimento del calcolo "quantitativo" dei docenti necessari era il corso di studio, e non veniva fatta distinzione fra corsi monoclasse e corsi interclasse. Erano previste diverse "attenuanti" (trasformazione graduale da ordinamento DM 509/99 a ordinamento DM 270/04, corsi di studio omologhi, corsi di laurea affini della stessa classe), ed era necessario integrare il numero di docenti richiesti nel caso in cui il numero di immatricolati del corso superasse la numerosità massima prevista per la classe. I docenti dovevano essere impegnati in un singolo corso, ma potevano essere presi in considerazione docenti di altre facoltà, docenti di altri atenei, nonché le valutazioni comparative in atto. Nel DM 17/10 cambiano molte cose.

Soggetti che possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo

Innanzitutto, proseguendo la linea di azione annunciata dalla nota 160/09 e già in parziale applicazione per l'anno accademico 2010/11 a seguito alla nota D.G.U. n. 18 del 27/01/2010, si conferma l'eliminazione di tutti gli "sconti" previsti. Il numero di docenti richiesti è sempre quello "totale". Quindi, sono necessari **4 docenti per anno**, che si traducono in:

- 12 docenti per i corsi di laurea,
- 8 per i corsi di laurea magistrale,
- 20 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni,
- 24 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni.

Non possono in alcun caso essere conteggiate le valutazioni comparative, ma continuano ad essere inclusi i soggetti di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230, art. 1,

commi 12 e 14²³ e comma 10²⁴. In quest'ultimo caso, si tratta di una disposizione "cuscinetto", dal momento che il testo specifica: "limitatamente agli incarichi di insegnamento conferiti a professori e ricercatori universitari a riposo, in relazione al completamento delle procedure di valutazione comparativa attualmente in atto, fino all'a.a. 2013/2014 ed entro il limite massimo di 2 per ogni corso di laurea, 1 per ogni corso

²³ Legge 230/05, art. 1, commi 12 e 14:

"12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma."

"14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma."

²⁴ Legge 230/05, art. 1, comma 10:

"10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica."

di laurea magistrale e 3 per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico." Gli incarichi sono conteggiati per tutta la loro durata, entro i limiti di età di 72 anni per i professori e 67 anni per i ricercatori.

La nota D.G.U. n. 7 del 28 gennaio 2011 (Allegato tecnico, punto 1) precisa che per l'a.a. 2011/2012 il calcolo sarà effettuato a livello di facoltà/competente struttura didattica e che verranno presi in considerazione:

- i dati relativi ai docenti presenti negli archivi CINECA entro il termine di chiusura della pre-Off.F, con l'esclusione dei docenti fuori ruolo e in aspettativa. In nota si specifica che potranno essere conteggiati i docenti fuori ruolo e in aspettativa, nominativamente indicati, che riprenderanno servizio presso l'ateneo e svolgeranno attività didattica nell'a.a. 2011/2012;
- i ricercatori a tempo determinato (ora disciplinati dall'art. 24 della legge n. 240/10 e, ad esaurimento, quelli di cui all'art. 1, comma 14 della legge n. 230/05);
- i professori straordinari di cui all'art. 1, comma 12 della legge n. 230/05;
- i professori e i ricercatori collocati a riposo con i quali vengono stipulati contratti per le attività didattiche (ora disciplinati dall'art. 23, comma 1 della legge n. 240/10), nei limiti indicati dal DM 17/10, facendo ovviamente riferimento a contratti per attività didattiche relative all'a.a. 2011/2012.

Inoltre, possono essere inclusi docenti di altre facoltà nel caso di corsi di studio interfacoltà, sottraendo i docenti in questione dal conteggio della facoltà di provenienza. In nota, questa possibilità viene estesa anche ad altre tipologie di corso di studio diverse dall'interfacoltà, laddove si tratti di docenti che svolgono significative attività didattiche per i corsi della facoltà in cui l'ateneo desidera siano conteggiati. Tali docenti, che devono essere nominativamente indicati, verranno anche in questo caso sottratti dal calcolo della facoltà di afferenza.

Secondo quanto stabilito dal DM 17/10, la possibilità di includere docenti di altri atenei è limitata ai soli casi di corsi di studio istituiti come interateneo e destinati al rilascio del doppio titolo o titolo congiunto, sulla base di apposite convenzioni. Questa tipologia di docenti può essere conteggiata non più di due volte, una volta nel proprio e una volta nell'altro ateneo, con peso pari a 0,5 in ognuno.

Per questi corsi di studio interateneo, la nota D.G.U. n. 7/2011 (Allegato tecnico, punto 3) fornisce dei chiarimenti operativi:

1. gli ordinamenti didattici dei corsi interateneo devono essere presenti nei RAD di tutti gli atenei che rilasciano il titolo, ma vengono inseriti in Off.F da un solo ateneo che cura gli aspetti amministrativi e gestionali delle carriere degli studenti, incluso l'inserimento delle stesse nell'Anagrafe nazionale degli studenti. È questo ateneo che procede alla verifica del possesso dei requisiti necessari, richiedendo l'apposita relazione al proprio Nucleo di Valutazione.
2. I corsi interateneo possono essere attivati con una "duplice modalità": come corsi interateneo e come corsi di responsabilità del singolo ateneo. In questo caso, ad una stessa scheda RAD corrisponderanno due schede in Off.F, e la verifica del possesso dei requisiti necessari dovrà essere condotta distintamente per ciascuno dei due corsi.
3. I docenti di altri atenei possono essere conteggiati:
 - due volte con peso 0,5, una volta nell'ateneo di afferenza e una volta nell'ateneo convenzionato, oppure
 - una sola volta con peso 1; in tal caso sono sottratti al conteggio dell'ateneo di afferenza.
4. I docenti di atenei stranieri possono essere conteggiati una sola volta:
 - con peso 0,5,

- oppure con peso 1, sulla base della loro dichiarata disponibilità (da evidenziare nella Off.F pubblica) ad essere considerati docenti di riferimento per tali corsi per un numero di anni almeno pari alla durata normale dei corsi stessi.

Inoltre, nella nota ministeriale n. 7 si fa riferimento ai curricula di percorsi interateneo. Al punto 3 dell'Allegato tecnico, in nota²⁵, si evidenzia che negli anni passati sono stati impropriamente inseriti nell'Off.F come "curricula" dei percorsi formativi che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto. Tali percorsi, invece, devono essere identificati in Off.F e nell'ANS come distinti corsi di studio, seppure "omologhi all'eventuale corso attivato dall'ateneo 'singolarmente'", prevedendo nel RAD che tali corsi possano essere attivati sia in modalità interateneo che dalla singola università. Questo suscita perplessità, soprattutto nel caso in cui gli studenti iscritti al corso interateneo siano molto pochi. Infatti, il basso numero di studenti iscritti al corso interateneo potrebbe risultare inferiore alla numerosità minima prevista per la classe e questa situazione, seppure prevista dalla normativa (DM 17/10, art. 7, comma 4)²⁶ non è di certo coerente con un utilizzo razionale della forza docente impiegata.

Sulla questione dei corsi interateneo "internazionali" interviene anche la nota D.G.U. n. 17 del 16 febbraio 2011, che effettua una chiara distinzione fra due tipologie di corsi:

1. "corsi di studio interateneo, che prevedono il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo). In tal caso, gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, i quali si accordano altresì sulla parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno". È comunque sempre un singolo ateneo a curare la gestione amministrativa del corso;
2. "corsi di studio d'Ateneo, che prevedono il rilascio agli studenti interessati, oltre che del titolo di studio 'nazionale', anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri. In tal caso, l'Ateneo italiano istituisce e attiva i corsi di studio singolarmente, provvedendo ad erogare integralmente tutti gli insegnamenti necessari per il conseguimento del titolo di studio. Gli Atenei partecipanti stipulano convenzioni con Atenei stranieri, finalizzate essenzialmente a disciplinare programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio). L'Ateneo italiano, eventualmente, può individuare (ove possibili) specifici curricula per gli studenti coinvolti in tali programmi".

La possibilità di conteggiare docenti di altri atenei è prevista soltanto per la prima delle due tipologie di corso. I corsi della seconda tipologia, invece, devono essere inseriti nella banca dati dell'offerta formativa come corsi dell'ateneo, "utilizzando ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza esclusivamente docenti dell'Ateneo stesso, anche con riferimento ad eventuali specifici curricula, destinati agli studenti (del nostro o degli altri Paesi) che partecipano ai programmi di mobilità internazionale, per i quali valgono le stesse regole previste dal DM n. 17/10 per tutti gli altri curricula". Sia in Off.F pubblica che in ANS saranno previste apposite modalità operative per la pubblicità di questi percorsi, ritenuti di particolare rilevanza.

²⁵ Nota D.G.U. del 28 gennaio 2011, prot. n. 7, Allegato tecnico, punto 3, nota 11.

²⁶ DM 17/10, art. 7, comma 4:

Calcolo del numero dei docenti in funzione del numero di curricula attivati

La novità fondamentale dell'analisi quantitativa dei requisiti di docenza riguarda l'unità di riferimento adottata. Il calcolo è infatti effettuato a livello di curriculum: i docenti necessari per l'attivazione del corso vengono maggiorati di 2 unità per ciascun curriculum attivato successivo al primo. Inoltre, nel caso di corsi interclasse la docenza aggiuntiva necessaria è di 3 unità per ciascun curriculum successivo al primo. Infine, viene introdotto un nuovo divieto: non sarà possibile attivare curricula nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

È opportuno osservare che l'intervento è di carattere correttivo. La disposizione, in sintonia con la linea dichiarata e seguita dal Ministero, ha l'obiettivo di impedire una eccessiva diversificazione dell'offerta formativa con conseguente eccesso di insegnamenti effettivamente erogati. La normativa precedente consentiva di attivare un numero indefinito di curricula anche in corsi di studio in possesso del "minimo" indispensabile in termini di docenza. Le nuove disposizioni più stringenti inciderebbero in maniera particolare sui corsi di studio che per tradizione lasciano agli studenti ampia scelta fra insegnamenti anche appartenenti a SSD diversi. Tali corsi di studio solitamente attivano un gran numero di insegnamenti, impostati come opzionalità all'interno dei piani di studio. Le scelte operate dagli studenti, di conseguenza, vengono configurate sotto forma di percorsi formativi sostanzialmente autonomi. In base al DM 17/10, invece, ciascun percorso formativo dovrà essere identificato in maniera univoca nella banca dati dell'offerta formativa. Di conseguenza, un'architettura che preveda opzionalità fra SSD diversi dovrebbe dar luogo a differenti curricula. Come vedremo in seguito, questo problema, che è di notevole portata a causa della sua incidenza sull'architettura di tutti i percorsi formativi, è stato affrontato con disposizioni transitorie, di non sempre facile lettura e comprensione, ai fini della definizione dell'offerta formativa 2011/12. Riteniamo che il problema possa di nuovo "esplodere" nella definizione dell'offerta formativa 2012/13 se il MIUR non dovesse decidere di affrontarlo con determinazione chiarendo anche i termini di varie questioni controverse, tuttora aperte.

Non è chiara, inoltre, la motivazione alla base del divieto di articolazione in curricula rivolto ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, soprattutto alla luce di quanto emerge dal nuovo decreto sulla programmazione, che lascia presagire il "ritorno" al ciclo quinquennale anche per classi di laurea/laurea magistrale diverse da quelle attualmente a ciclo unico. Al paragrafo 21-bis dell'Allegato B al DM 50/10, infatti, si dispone la costituzione, con apposito decreto, di un gruppo di lavoro fra i cui compiti rientra la proposta dell'eventuale definizione di nuove classi a ciclo unico, in ambiti specifici, in sostituzione delle rispettive attuali classi di primo e secondo livello. Tali classi sarebbero da individuare a seguito di una valutazione degli esiti complessivi della riforma dei corsi su due cicli (3+2) in relazione alle diverse aree disciplinari. Non è possibile prevedere quali saranno gli effetti di queste eventuali "regressioni" a ciclo quinquennale di corsi che, più o meno faticosamente, sono stati strutturati su due cicli distinti e che risultano, almeno teoricamente, "autonomi". Inoltre, il ciclo unico comporterebbe il passaggio ad un regime che non consente l'articolazione interna in curricula, irrigidendo ulteriormente la struttura del corso. In che modo questi percorsi formativi risponderebbero all'esigenza di flessibilità che ha rappresentato uno degli elementi portanti della nuova didattica universitaria fin dagli esordi della riforma (DM 509/99)? Si può anche supporre, tuttavia, che tali "nuove classi" possano costituire eccezione al riguardo, dal momento che, secondo quanto riportato nell'Allegato B del DM 17/10, il divieto di organizzazione in curricula dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico è motivato dalla "specificità dei corsi di

"4. Quanto previsto al comma 3 non trova applicazione, sentita l'ANVUR, per i corsi di studio aventi caratteri di elevata specializzazione in ambiti disciplinari strategici ma caratterizzati da bassa numerosità degli iscritti (quali ad esempio quelli previsti per l'Università di Napoli "l'Orientale" e per l'Università di Napoli "Parthenope" e derivanti, rispettivamente, dall'Istituto Orientale di Napoli e dall'Istituto navale di Napoli), nonché per i corsi di studio ubicati in regioni dove non sono funzionanti altri corsi di studio della stessa classe. Sono altresì fatti salvi i corsi di studio con programmazione a livello nazionale degli accessi ai sensi dell'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché i corsi che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri".

studio regolati dalle normative comunitarie o finalizzate all'accesso alle professioni legali". Tale specificità non sussiste in relazione a corsi afferenti a classi diverse da quelle attualmente a ciclo unico.

Riepilogando, per superare l'analisi quantitativa dei requisiti di docenza si dovrà disporre di 4 docenti/anno, con le seguenti maggiorazioni:

- 2 docenti per ciascun curriculum successivo al primo attivato nei corsi di studio monoclasse;
- 3 docenti per ciascun curriculum successivo al primo attivato nei corsi di studio interclasse.

L'integrazione della docenza necessaria nel caso in cui gli immatricolati superino la numerosità massima prevista dalla classe non subisce modifiche rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa (DM 544/07). La variabile W viene calcolata nello stesso modo e il numero "integrativo" di docenti non cambia, fermo restando il vincolo numerico aggiuntivo legato al numero di curricula.

Riepilogando, dunque:

Corsi di studio monocratici

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari per corso di studio
Corsi di laurea	12
Corsi di laurea magistrale	8
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	20
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	24

Corsi di studio pluricurricolari monoclasse

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari in corsi di studio organizzati in curricula
Corsi di laurea	$12 + (\text{NCUR} - 1) \times 2$
Corsi di laurea magistrale	$8 + (\text{NCUR} - 1) \times 2$

Corsi di studio pluricurricolari interclasse

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari in corsi di studio interclasse organizzati in curricula
Corsi di laurea	$12 + (\text{NCUR} - 1) \times 3$
Corsi di laurea magistrale	$8 + (\text{NCUR} - 1) \times 3$

Dove NCUR corrisponde al numero di curricula attivati.

Nel caso di superamento della numerosità massima, la formula risulta essere:

Corsi di studio monocratici

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	$12 + 9 \times W $
Corsi di laurea magistrale	$8 + 6 \times W $
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	$20 + 15 \times W $
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	$24 + 18 \times W $

Corsi di studio pluricurricolari monoclasse

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	$12 + (\text{NCUR} - 1) \times 2 + 9 \times W $
Corsi di laurea magistrale	$8 + (\text{NCUR} - 1) \times 2 + 6 \times W $

Corsi di studio pluricurricolari interclasse

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	$12 + (\text{NCUR}-1) \times 3 + 9 \times W $
Corsi di laurea magistrale	$8 + (\text{NCUR}-1) \times 3 + 6 \times W $

Dove $W = 0$ se immatricolati \leq numerosità massima, altrimenti

$$W = (\text{immatricolati corso} / \text{numerosità massima}) - 1$$

e il simbolo $| \quad |$ indica l'arrotondamento all'intero superiore.

Le informazioni necessarie per il calcolo devono essere inserite in pre-Off.F dalle università. Ai fini di tale inserimento, gli atenei stimano il numero degli immatricolati sulla base di quanto indicato dal CNVSU nel doc. 19/05²⁷. Si dovrà fare riferimento, dunque:

- per i corsi già attivi nei precedenti anni accademici (anche se con diverso ordinamento, o in sostituzione di precedenti già attivati), al valore inferiore tra la media degli immatricolati nel triennio precedente ed il valore dell'ultimo anno accademico;
- per i corsi di nuova attivazione, alla numerosità massima teorica della classe;
- per i corsi ad accesso programmato (nei casi previsti dalla legge n. 264/1999), al numero dei posti disponibili nello stesso.

Per i corsi di studio interclasse, il numero di docenti necessari è calcolato con riferimento alla classe in cui lo stesso risulta più elevato.

Le variabili da prendere in considerazione per i calcoli, dunque, sono due: NCUR e W. Facciamo un esempio "virtuale" che possa chiarire le idee in merito al calcolo.

Prendiamo un ipotetico corso di laurea L-40 in Sociologia che prevede tre curricula; dunque NCUR = 3.

Per quanto riguarda W, è necessario stimare il numero di immatricolati. La media degli immatricolati al corso di studio nel triennio precedente risulta essere 360, mentre gli immatricolati nell'ultimo anno accademico sono 372. Il valore da prendere in considerazione è quello inferiore, cioè 360. La numerosità massima prevista dalla classe L-40 è 300 (Gruppo D). W sarà quindi:

L-40
n. immatricolati > numerosità massima, quindi:
$W = \frac{360}{300} - 1 = 0,2$

Il numero di docenti richiesti sarà dunque pari a:

Docenti necessari per il corso di studio L-40 Sociologia
$12 + (\text{NCUR}-1) \times 2 + 9 \times W $
$12 + (2 \times 2) + 9 \times 0,2 =$
$12 + 4 + 1,8 =$
$12 + 4 + 2 =$
18

²⁷ DM 17/10, Allegato B, punto 2.2, nota 3.

Il requisito quantitativo di docenza per il corso di laurea che abbiamo preso ad esempio sarà rispettato se il corso avrà a disposizione almeno 18 docenti impegnati in maniera esclusiva (ai fini quantitativi) nel corso stesso.

Analisi qualitativa

Come stabilito dal punto 3 dell'Allegato B del DM 17/10, ciascun corso di studio è tenuto a garantire una "copertura teorica" dei SSD di base e caratterizzanti attivati almeno per il 60%, per tutte le tipologie di corsi di studio (laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico). Tale percentuale salirà al 70% a partire dall'a.a. 2013/2014. Il grado di copertura viene quindi incrementato in maniera sensibile rispetto all'attuale grado di copertura previsto (pari al 50%) ai sensi del DM 544/07. Inoltre, il computo farà riferimento ai soli SSD di base e caratterizzanti "così come individuati nei decreti relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale".

Questa indicazione ha sollevato non poche perplessità perché in precedenza (DM 544/07) si faceva riferimento ai SSD di base e caratterizzanti, ma "così come individuati nel regolamento didattico di ateneo". In sostanza, l'interpretazione letterale delle disposizioni contenute nel DM 17/10 farebbe pensare ad un calcolo per il grado di copertura effettuato tenendo conto di tutti i SSD di base e caratterizzanti indicati dai decreti delle classi ed attivati nello specifico ordinamento. In altri termini, anche se i SSD di base e caratterizzanti previsti dalla classe fossero localizzati nell'ordinamento a livello delle attività affini, rientrerebbero comunque nel calcolo del grado di copertura. La nota D.G.U. n. 7 del 28/01/2011²⁸ ha comunque chiarito questo possibile equivoco. In essa, infatti, si specifica che il calcolo del grado di copertura dei SSD di base e caratterizzanti sarà effettuato con riferimento ai SSD di tale tipologia riportati nel regolamento didattico di ateneo (con riferimento a quelli individuati nei decreti delle classi), escludendo un altro tipo di intervento di "salvataggio" adottato con i SSD affini ed integrativi e consentito fino al corrente anno accademico 2010/11. È infatti vietato dall'anno accademico 2011/12 l'utilizzo di SSD affini ed integrativi per il raggiungimento della soglia minima del 60% nel calcolo del grado di copertura dei SSD di base e caratterizzanti.

Come ribadito anche dalla nota D.G.U. n. 7/11, non ci sono novità in relazione alle modalità di calcolo del grado di copertura dei SSD. Si tratta della procedura definita nel doc 03/04 del CNVSU e riportata sinteticamente al punto 3 dell'Allegato B del DM 17/10²⁹. Il calcolo è condotto a livello di facoltà e prende in considerazione i SSD di base e caratterizzanti attivati nelle classi e i docenti afferenti ai settori in questione. Il SSD si intende coperto se la facoltà (o competente struttura didattica) dispone di un numero di docenti di ruolo almeno pari al numero delle classi in cui il settore viene attivato. Il calcolo tiene conto anche delle coperture "parziali", cioè delle situazioni in cui il numero di docenti afferenti al settore è superiore a zero ma inferiore al numero necessario per la copertura totale. In tal caso, il grado di copertura è dato dal rapporto fra il numero di docenti afferenti al SSD e il numero di docenti necessari alla copertura totale. Nei corsi di studio interclasse il calcolo viene condotto distintamente per ciascuna delle due classi di afferenza.

Il calcolo della percentuale di copertura dei SSD viene effettuato in maniera distinta per i corsi di laurea e di laurea magistrale, utilizzando, però, i docenti due volte: la prima per la copertura dei SSD attivati nelle classi di riferimento dei corsi di laurea e la seconda per la copertura dei SSD attivati nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale. Attenzione però al fatto che tale possibilità di doppio conteggio dei docenti è consentita solo nel caso

²⁸ Nota D.G.U. del 28 gennaio 2011, prot. n. 7, Allegato tecnico, punto 2.

²⁹ In *Dentro e fuori dal labirinto* ci siamo già occupati di analizzare in maniera approfondita le modalità di calcolo della copertura dei SSD. Per un esempio di applicazione dettagliato, pertanto, rimandiamo a quel testo.

dell'analisi qualitativa (copertura dei SSD). Nel caso dell'analisi quantitativa ogni docente può essere utilizzato una sola volta ai fini del requisito di 4 docenti/anno richiesto per ciascun corso di studio.

Analisi qualitativa avanzata

Si tratta dell'unica tipologia di requisito di docenza che non prevede alcun cambiamento. Il riferimento all'art. 1, comma 9 dei DDMM 16 marzo 2007 contenuto nell'art. 5, comma 3, lett. a) del DM 17/10, infatti, conferma la validità del requisito.

Continua ad essere richiesta, dunque, la copertura di insegnamenti (relativi a tutte le tipologie di attività formative, di base, caratterizzanti, affini e integrative) per 90/60 CFU (nei corsi di laurea e di laurea magistrale, rispettivamente) con docenza di ruolo del proprio ateneo o di altri atenei sulla base di specifiche convenzioni e inquadrata nei relativi SSD. I docenti, ai fini di questo calcolo, possono essere conteggiati al massimo due volte.

Non è chiaro però il rapporto fra questa analisi e quella introdotta *ex novo* dal DM 17/10, che abbiamo definito analisi qualitativa "super-avanzata". Infatti, entrambi i requisiti (analisi qualitativa avanzata e analisi qualitativa super-avanzata) prevedono un'analisi della copertura di ciò che viene effettivamente erogato negli atenei. L'analisi qualitativa avanzata si "occupa" della copertura degli insegnamenti, quella qualitativa super-avanzata della copertura delle attività formative di base e caratterizzanti effettivamente erogate (in pratica, insegnamenti corrispondenti alle attività formative di base e caratterizzanti). Perché questa ridondanza? Il motivo probabilmente risiede nel fatto che l'analisi qualitativa avanzata non è, o almeno non è sempre, pienamente efficace nel garantire una copertura qualitativamente adeguata degli insegnamenti. Infatti, se la verifica della copertura dei 90 CFU (nei corsi di laurea) è effettuata con riferimento allo "studente", e quindi ai 180 CFU totali che qualunque studente deve acquisire per conseguire il titolo di studio, essa ha pienamente senso. Se, invece, la verifica della copertura dei 90 CFU è effettuata su uno solo dei possibili percorsi formativi che lo studente può intraprendere, tale verifica non è più efficace. Potremmo infatti avere un numero elevato di insegnamenti effettivamente erogati in un corso di laurea ai quali corrisponde, ad esempio, un numero di CFU pari a 1000: se la verifica del grado di copertura con docenti di ruolo spesi al massimo due volte viene effettuata su soli 90 CFU si comprende bene qual è il punto debole di questo tipo di analisi. Forse tale tipo di inconveniente ha spinto il MIUR a proporre un tipo di analisi diversa, da noi denominata analisi qualitativa super-avanzata al fine di differenziarla opportunamente dalle altre analisi fino ad ora esaminate.

Analisi qualitativa super-avanzata

La lettera b.) del comma 3 dell'art. 5 del DM 17/10 prevede che i NVA verifichino "se il grado di copertura effettivo da parte della docenza di ruolo dell'ateneo con riferimento alle attività formative afferenti ai settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti nei corsi che l'università intende attivare sia non inferiore al grado di copertura teorico di cui al punto 3 dell'allegato B, del presente decreto". Cioè, 60% in prima applicazione e 70% a partire dall'a.a. 2013/2014.

In realtà, la disposizione era già contenuta nella nota 160. Al paragrafo (44), riguardante le misure da adottare per contrastare la proliferazione degli insegnamenti, si era espressa la necessità di effettuare "una valutazione del grado di copertura da parte della docenza di ruolo dell'ateneo delle attività di base e caratterizzanti non solamente teorica ma che faccia

riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti effettivamente erogati, in misura, come detto, non inferiore, per l'a.a. 2010/2011, al 60% e, a decorrere dall'a.a. 2013/2014, al 70%".

Il problema principale è legato alla metodologia del calcolo da effettuare per la verifica della copertura delle attività formative di base e caratterizzanti effettivamente erogate. Bisogna utilizzare la metodologia seguita per la verifica dell'analisi qualitativa (copertura dei SSD) o quella seguita per la verifica dell'analisi qualitativa avanzata (copertura degli insegnamenti di base, caratterizzanti ed affini)? Nel caso dell'analisi qualitativa, si pone in relazione il docente al SSD attivato in una determinata classe. Nel caso dell'analisi qualitativa avanzata, si pone in relazione il docente all'insegnamento di base, caratterizzante o affine attivato e ogni docente può coprire, ai fini di questo calcolo, al massimo due insegnamenti. Nel caso della verifica dell'analisi qualitativa avanzata non è specificata alcuna metodologia di calcolo: appare quindi logico riferire ogni docente ad una determinata attività formativa di base e/o caratterizzante, ma fino ad un certo limite in termini di CFU o, meglio, di ore di insegnamento. Se ciò non fosse, un determinato docente potrebbe essere "utilizzato ad libitum" pur di raggiungere la soglia minima di copertura del 60% prevista dall'attuale normativa. In ogni caso, le università avrebbero bisogno di chiarimenti tempestivi, in modo da effettuare proiezioni affidabili che consentano di individuare le situazioni critiche e adottare eventuali misure correttive. Anche in questo caso, comunque, sarebbe utile ed opportuna una riflessione congiunta dei Nuclei di Valutazione al fine di seguire una strategia comune sia per quanto riguarda la metodologia di calcolo, sia per eventuali azioni da intraprendere o proporre agli organi di governo dell'ateneo nel caso di percentuali di copertura degli insegnamenti molto prossime alle soglie minime previste dal MIUR.

Come si può facilmente osservare, l'introduzione di questa quarta tipologia di requisito di docenza non soltanto contribuisce ad aumentare il numero degli adempimenti richiesti, ma rende ancora più complesso il quadro delle azioni da adottare per assicurare il rispetto dei vincoli.

Riassumendo, dunque...

I requisiti necessari di docenza sono almeno di 4 tipologie differenti:

1. *analisi "quantitativa"*: numero di docenti necessari definito a livello di corso di studio/curriculum, senza sconti;
2. *analisi "qualitativa"*: soglia minima di copertura del 60% dei SSD di base e caratterizzanti, da innalzare al 70% dal 2013/2014;
3. *analisi "qualitativa avanzata"*: invariata rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dei DDMM delle classi del 16-03-07;
4. *analisi "qualitativa super-avanzata"*: si aggiunge ai tre vincoli previsti in precedenza, e prevede la copertura del 60% (successivamente del 70%) delle attività formative di base e caratterizzanti effettivamente erogate.

I requisiti necessari di docenza diventano, dunque, sempre più severi.

La verifica del possesso dei requisiti di docenza viene effettuata *ex ante* con una procedura che prevede due fasi.

1. In prima analisi, si deve accertare a livello di facoltà/struttura didattica competente che i corsi di studio superino le procedure automatizzate di autovalutazione di sostenibilità messe a disposizione dalla banca dati dell'offerta formativa. Questo significa autovalutazione in pre-Off.F dei requisiti quantitativo (numero di docenti) e qualitativo (copertura dei SSD). Tale tipo di analisi va anche sotto il nome di "**verifica della sostenibilità teorica**".

2. Successivamente, i NVA stilano apposita relazione per i soli corsi che hanno superato la verifica della sostenibilità teorica. Nel documento i Nuclei valutano il rispetto dei vincoli qualitativo avanzato e qualitativo “super-avanzato”, nonché che venga assicurata l’ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti da attivare. Tale tipo di analisi va anche sotto il nome di **“verifica della sostenibilità effettiva”**.
Ai fini del calcolo si possono utilizzare le informazioni inserite annualmente nella stessa banca dati dell’offerta formativa pubblica e nell’ANS.

Commenti sulla “verifica della sostenibilità effettiva”

La verifica della sostenibilità effettiva, che deve essere effettuata essenzialmente dai NVA ma anche da parte delle strutture didattiche competenti ai fini della progettazione dei percorsi formativi, comporta vari problemi. Infatti, essa richiede che per ogni corso di studio da attivare venga predisposto il rispettivo “regolamento didattico del corso di studio”, in cui sono specificate tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricolerà nel successivo anno accademico. Tale regolamento, dunque, per un ipotetico corso di laurea, deve riportare non solo le attività formative previste per il I anno, ma deve “proiettare” anche quelle per il II ed il III anno di corso. Inoltre, per effettuare le verifiche richieste, bisognerebbe anche prevedere, almeno dal punto di vista teorico, le “coperture” (o le potenzialità di copertura) da parte dei docenti di tutte le attività formative di cui si prevede l’attivazione nei tre anni di corso. Solo così si può effettuare il calcolo richiesto dal MIUR ai fini della verifica della sostenibilità effettiva del corso di studio in procinto di attivazione.

Eppure, tale tipo di calcolo, o verifica, è difficile da effettuare considerata la grande “fluidità” nella definizione della programmazione didattica da parte degli atenei. Tale difficoltà si è acuita nell’ultimo anno accademico (2010/2011), anche a seguito delle numerose rinunce da parte dei ricercatori agli affidamenti di vari corsi di insegnamento. Il MIUR, inoltre, suggerisce ai NVA di utilizzare ai fini della verifica della sostenibilità effettiva anche le informazioni inserite annualmente dagli atenei nella Off.F pubblica e nell’ANS. Tale tipo di suggerimento, però, non è corretto o, almeno, lo è solo parzialmente. Infatti, le informazioni inserite nella Off.F pubblica “fotografano” ciò che viene erogato in un determinato anno accademico e rappresentano, perciò, una sorta di “manifesto degli studi”. In sostanza, tali informazioni si riferiscono ad almeno tre coorti differenti di studenti. Le informazioni inserite nell’ANS, poi, sono ancora più “variegate” in quanto si riferiscono agli eventi di carriera di differenti tipologie di studenti. Tali banche dati, Off.F pubblica e ANS, andrebbero bene ai fini dei calcoli necessari per la verifica della sostenibilità effettiva solo nel caso di una “staticità” dell’offerta formativa che non preveda, di anno in anno, aggiustamenti continui di ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio.

In ogni caso, su questi aspetti è auspicabile una riflessione attenta sia a livello centrale, da parte del MIUR e dell’ANVUR, sia a livello locale da parte dei NVA.

4.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

I nuovi requisiti "organizzativi" introdotti dal DM 17/10 sono finalizzati a "garantire la razionale organizzazione e la effettiva sostenibilità dei corsi di studio". Sotto questa voce generica ritroviamo tre distinti sub-requisiti, specificati negli Allegati D ed E al decreto. Si tratta di disposizioni che incidono sull'organizzazione della didattica e che sono rivolte, almeno negli intendimenti del MIUR, al miglioramento della qualità della stessa.

I requisiti organizzativi prevedono:

1. limiti alla diversificazione dei corsi di studio;
2. limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche;
3. limiti alla proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative.

Limiti alla diversificazione dei corsi di studio

I limiti alla diversificazione dei corsi di studio (Punto 1., Allegato D del DM 17/10) si inscrivono nell'insieme degli interventi di razionalizzazione dell'offerta formativa. Anche in questo caso, come nel caso dei requisiti quantitativi di docenza, l'attenzione è rivolta ai percorsi formativi attivati all'interno di uno stesso corso di studio. L'approccio di questo sub-requisito è mirato a rendere meno diversificati i corsi di studio che prevedono l'articolazione in più curricula. Infatti, se due percorsi formativi si differenziano per 40 o più crediti nel caso dei corsi di laurea, e per 30 o più crediti per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale, si deve ora procedere all'attivazione di due distinti corsi di studio. In altri termini, il limite massimo di diversificazione fra i curricula di uno stesso corso di studio sarebbe pari a 39 CFU nel caso dei corsi di laurea e a 29 CFU nel caso dei corsi di laurea magistrale. Ricordiamo che è fatto divieto di attivare più curricula nel caso di corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Sebbene l'intervento sia dichiarato in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dei DDMM 16 marzo 2007, si tratta in realtà di una "diversa lettura" delle precedenti disposizioni. Quello che era un limite *minimo* di differenziazione da rispettare qualora si fosse inteso attivare più corsi di studio della stessa classe, diventa ora un limite *massimo*, superato il quale la facoltà opzionale di attivare due corsi di studio, invece di due curricula, diviene un obbligo. Il problema principale, però, è la definizione di "curriculum". Infatti, se non si hanno le idee chiare sull'"oggetto del contendere", è di conseguenza assai difficile definire il grado di diversificazione all'interno dei corsi di studio, così come la maggiore richiesta di docenza in relazione al maggior grado di diversificazione. Il MIUR nel DM 17/10 utilizza la stessa definizione di curriculum riportata all'art. 1, comma 1, lett. p), del DM 270/04: "l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo". Di conseguenza, il MIUR assimila ogni possibile "indirizzo" o "orientamento" interno ad un corso di studio al curriculum, indicando anche l'obbligatorietà del suo inserimento nella banca dati dell'offerta formativa. Il MIUR, inoltre, al punto 1 dell'Allegato D del DM 17/10 specifica che ogni percorso formativo (con riferimento anche ai corsi di studio monocratici) deve essere *univocamente* individuato attraverso l'indicazione nella Off.F – per ciascun ambito disciplinare

di base, caratterizzante e affine/integrativo – di tutti i SSD che vengono attivati in tale percorso con i *crediti erogati* per ciascuno di essi.

Che cosa significa tutto ciò? Alla lettera, significherebbe bloccare i CFU relativamente a ciascun SSD ed ogni minima variazione in termini di CFU assegnati ai SSD, o in termini di opzionalità tra SSD, genererebbe nuovi curricula. E ciò comporterebbe maggiore richiesta di docenti. Questo problema diventa particolarmente grave nel caso di “fisiologica alternanza” tra SSD, come accade in alcuni corsi di studio dell’area umanistica.

La successiva nota MIUR n. 7/11 è intervenuta per risolvere almeno in parte questi problemi, ma solo in maniera transitoria in quanto alcune delle soluzioni proposte varranno esclusivamente per l’anno accademico 2011/12. Le indicazioni operative contenute in questa nota (Allegato tecnico, punto 4) entrano dapprima nel merito delle modalità di calcolo: la differenziazione tra percorsi formativi è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU assegnati a ciascun SSD, diviso due. Con la stessa formula si verificherà la differenziazione fra corsi di studio diversi della stessa classe e fra i curricula di uno stesso corso di studio. La nota ministeriale definisce anche *limiti di differenziazione tra curricula* calcolati in funzione dei *limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche* (confronta avanti): nel caso di corsi di studio le cui attività formative sono organizzate su (almeno) 6 o 5 CFU, i limiti massimi di differenziazione dei curricula vengono incrementati a:

- 42 CFU (30 CFU per i corsi di laurea magistrale) nel caso di attività formative organizzate su base 6 (CFU),
- 40 CFU (30 CFU per i corsi di laurea magistrale) nel caso di attività formative organizzate su base 5 (CFU).

Ancora, in questo stesso sub-requisito (limiti alla diversificazione dei corsi di studio), il DM 17/10 (Allegato D, punto 1) stabilisce che nei corsi interclasse “le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nelle due classi a cui lo studente può scegliere di iscriversi” condividano almeno 120 CFU nel caso di corsi di laurea e 60 CFU nel caso di corsi di laurea magistrale. In molti casi, effettivamente, le possibilità aperte dall’introduzione dei corsi di studio di tipologia “interclasse” avevano portato a situazioni che non rispondevano in maniera appropriata alle intenzioni alla base della normativa. Il nuovo vincolo non soltanto garantirà allo studente la possibilità di modificare la propria scelta prima dell’iscrizione all’ultimo anno di corso, ma farà in modo che i corsi di studio interclasse si configurino necessariamente come percorsi formativi con una ben definita identità culturale localizzata in posizione bilanciata tra le due classi. Troppo spesso, infatti, la forzata (e talvolta soltanto formale) unione di corsi di studio diversi sotto la voce di corso “interclasse” si è tradotta nell’attivazione di curricula completamente distinti che, di fatto, rappresentavano percorsi formativi indipendenti, totalmente autonomi.

La stessa nota D.G.U. n. 7/11 prevede, inoltre, una maggiore flessibilità nella individuazione dei percorsi di studio, ma solo in via transitoria e quindi esclusivamente per l’anno accademico 2011/2012. In particolare, nel caso di SSD raggruppati in ambiti, si potranno considerare alternativi fra loro i SSD ricompresi nello stesso ambito. In tal caso, nella banca dati potrà essere inserito il numero di CFU attribuito all’ambito, e non ai singoli SSD. Tale valore dovrà essere non inferiore a un multiplo di 5/6 CFU, in relazione al numero di esami da sostenere nell’ambito. Il calcolo della differenziazione potrà essere condotto quindi con riferimento agli ambiti (differenze dei crediti assegnati complessivamente agli ambiti). In tal caso, l’ateneo dovrà adottare lo stesso criterio sia per la verifica della differenziazione tra i curricula di uno stesso corso, sia per la differenziazione fra corsi di studio da attivare nella stessa classe.

Si dovranno in ogni caso specificare i CFU assegnati ai singoli SSD per verificare la condivisione di:

- 60 CFU fra corsi di laurea della stessa classe³⁰;
- 120 CFU nei corsi di laurea interclasse (60 nei corsi di laurea magistrale interclasse)³¹.

³⁰ DM 270/04, art. 11, comma 7, lett. a.

In alternativa, gli atenei potranno decidere di operare sui SSD, assegnando a ciascuno di essi i rispettivi CFU. La decisione di operare sui SSD o sugli ambiti spetta autonomamente ai singoli atenei e tale decisione può essere presa a livello di ciascuna classe.

Ovviamente, se si decide di lavorare sui SSD anziché sugli ambiti, questo criterio dovrà essere utilizzato sia per il calcolo del grado di diversificazione dei curricula all'interno di un singolo corso di studio, sia per il calcolo del grado di diversificazione minimo tra corsi di studio appartenenti alla stessa classe. L'impatto di queste diverse modalità di calcolo dovrà essere effettivamente valutato nella pre-Off.F al momento dell'attivazione dei vari corsi di studio.

Per rendere operative queste disposizioni presenti nella nota MIUR n. 7/11, il CINECA ha modificato il "simulatore" presente nella sezione RAD della banca dati dell'offerta formativa. Il simulatore non è altro che uno strumento informatico che permette agli atenei di simulare, appunto, l'effettiva erogazione dell'offerta formativa a partire dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Il simulatore, quindi, anticipa la sezione pre-Off.F della banca dati offerta formativa permettendo di valutare e validare l'articolazione del percorso formativo sotto forma, ad esempio, di curricula. La predisposizione di questo strumento informatico è stata molto travagliata; ci sono state infatti notevoli variazioni nel suo funzionamento; tutto ciò è stato causato da una affannosa ricerca di coerenza tra le varie disposizioni normative che si sono accumulate o stratificate in questo ultimo periodo. L'impressione finale che emerge è quella di una "gabbia normativa" entro cui i percorsi formativi devono essere progettati. Spiace constatare che ad una "centralità dello studente", originariamente prevista dalla riforma degli ordinamenti didattici coerentemente con la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore, si sia sostituita una "centralità dei vincoli". Questa centralità dei vincoli non è detto che assicuri una migliore qualità dei percorsi formativi anzi sembra che possa determinare comportamenti opportunistici da parte degli atenei al solo fine del soddisfacimento dei vincoli stessi.

Per cercare di risolvere alcune criticità determinate dall'applicazione delle indicazioni operative riportate nella nota D.G.U. n. 7/11 si è resa necessaria l'emanazione di una successiva nota da parte del MIUR (nota D.G.U. n. 21 del 25 febbraio 2011). In quest'ultima nota³² viene ribadito il concetto che il calcolo della differenziazione tra curricula all'interno di un corso di studio viene effettuato facendo la somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU assegnati ai SSD (o agli ambiti), *diviso due*. Invece, il calcolo per la differenziazione tra corsi di studio diversi presenti nella stessa classe viene effettuato facendo la somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU assegnati ai SSD (o agli ambiti), *ma non diviso due*. La ratio di questa ulteriore disposizione è legata alla necessità di incrementare la "differenziazione esterna" (tra corsi di studio diversi della stessa classe) e diminuire la "differenziazione interna" (tra curricula presenti all'interno dello stesso corso di studio). Lo scopo è di permettere un più agevole raggiungimento della soglia di differenziazione minima per poter attivare corsi di studio diversi nella stessa classe, ma anche quello di mitigare il grado di differenziazione all'interno di un corso di studio per poter attivare curricula significativamente diversi tra loro.

La stessa nota D.G.U. n. 21/11 interviene anche sulle attività formative affini ed integrative³³. Infatti, la precedente nota D.G.U. n. 7/11 permetteva l'opzionalità tra SSD solo per le attività formative organizzate in ambiti, e quindi solo per le attività formative di base e caratterizzanti. Ne conseguiva una notevole flessibilità per gli ambiti di base e caratterizzanti ma una forte rigidità per le attività affini ed integrative per le quali dovevano essere assegnati univocamente i rispettivi CFU ad ogni SSD ivi presente. L'assegnazione di un numero diverso di CFU allo stesso SSD, o l'alternanza di SSD presenti tra le attività formative affini ed integrative, avrebbe comportato la registrazione in banca dati di curricula diversi con la conseguente richiesta di un numero maggiore di docenti. Per risolvere questa criticità il MIUR permette di considerare alternativi anche i SSD presenti tra le attività formative affini ed integrative, come se tale insieme costituisse un unico "ambito", indicando il numero totale dei CFU attribuito a questo ambito piuttosto che ai singoli SSD. Le università potranno comunque indicare i CFU attribuiti ai SSD facenti parte di questo ambito (SSD considerati "peculiari" del corso di studio) al solo fine del calcolo del livello di differenziazione tra corsi di studio diversi della stessa classe. In sostanza, anche questa ultima disposizione, oltre che permettere

³¹ DM 17/10, Allegato D, punto 1.

³² Nota D.G.U. del 25 febbraio 2011, prot. n. 21, Allegato tecnico, punto 1.

³³ Nota D.G.U. del 25 febbraio 2011, prot. n. 21, Allegato tecnico, punto 2.

flessibilità tra le attività formative affini ed integrative, va nel verso di incrementare il livello di "differenziazione esterna" dei percorsi formativi, ossia tra corsi di studio diversi della stessa classe.

La nota D.G.U. n. 21/11 interviene, infine, sui corsi di studio interclasse sulla base delle difficoltà operative incontrate dal CINECA nella modifica dei sistemi informatici per la definizione di tali percorsi. In sostanza, il MIUR comunica che la verifica della condivisione di almeno 120 CFU nel caso dei corsi di laurea interclasse (60 CFU nel caso dei corsi di laurea magistrale interclasse) sarà effettuata prendendo in considerazione i CFU attribuiti al complesso delle attività di base e caratterizzanti comuni e al complesso di quelle affini ed integrative. Inoltre, non potrà essere sottoposto a verifica il rispetto dei predetti limiti di condivisione tra le eventuali articolazioni in curricula di tali corsi di studio. Soprattutto questa ultima disposizione sui corsi di studio interclasse suscita notevoli perplessità. Infatti, la modifica, probabilmente transitoria, del simulatore nella sezione RAD della banca dati dell'offerta formativa calcola la condivisione facendo riferimento ai *SSD comuni tra le due classi*, non ai *SSD effettivamente comuni nei percorsi formativi* degli studenti iscritti al corso di studio interclasse. Inoltre, il simulatore, come peraltro indicato nella nota D.G.U. n. 21/11, fa rientrare nel calcolo della condivisione dei CFU tutti i SSD affini ed integrativi. Ma i SSD affini ed integrativi sono TUTTI condivisi nel percorso formativo effettivamente seguito dallo studente? L'impressione che emerge è di una confusione sul concetto stesso di corso di studio interclasse. Forse, bisognerebbe prima riflettere sul significato culturale del corso di studio interclasse e poi definire in maniera chiara e inequivocabile le modalità operative per la progettazione del corso di studio e la conseguente erogazione delle attività formative. Tale riflessione appare quanto mai urgente alla luce della trasformazione di un numero significativo di corsi di studio monoclasse in interclasse a causa dei più stringenti requisiti di docenza introdotti dal DM 17/10.

Un'ultima considerazione merita di essere riservata ancora al simulatore dell'offerta formativa e quindi a quella che sarà presumibilmente la sezione pre-Off.F della banca dati. La novità sostanziale introdotta dal DM 17/10 è l'identificazione univoca del percorso formativo (curriculum, orientamento o indirizzo) nella banca dati al fine di limitare la diversificazione interna dei corsi di studio, nonché di richiedere un certo numero di docenti in più in relazione al numero dei curricula attivati nel corso di studio. Questa novità è sotto certi aspetti rivoluzionaria considerata la notevole flessibilità presentata dalla banca dati dell'offerta formativa fino all'anno accademico 2010/11. Il MIUR, e di conseguenza il CINECA, si sono però trovati in difficoltà nel rendere operativa questa disposizione per il prossimo anno accademico 2011/12. A onor del vero, il problema non è di natura operativa perché sarebbe molto semplice bloccare univocamente i CFU per ogni SSD che appare in banca dati. Il problema è, piuttosto, di natura sostanziale: quale grado di flessibilità deve essere concesso ai percorsi formativi prima che scatti il secondo curriculum con la conseguente richiesta di docenza in più? Forse, la domanda alla quale il MIUR dovrebbe rispondere in maniera chiara ed univoca è la seguente: cos'è effettivamente il curriculum? Inoltre, la "diversità" dei percorsi formativi si calcola a livello di ambito disciplinare, a livello di SSD o a livello di insegnamento effettivamente erogato? Ed ancora, cos'è e come è strutturato, alla luce della normativa attuale, un piano di studio individuale? Le risposte a queste domande sono urgenti se non si vuole riproporre lo stesso caos nella progettazione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2012/13.

In ogni caso, le operazioni di verifica dei limiti effettivi di differenziazione dei corsi di studio sono affidate ai NVA anche attraverso l'analisi dei dati inseriti nell'ANS, in aggiunta alle informazioni disponibili in Off.F pubblica. I record relativi alle carriere degli studenti dovranno essere utilizzati dai Nuclei sia per constatare i livelli di differenziazione dei corsi di studio, sia per controllare che nei corsi di laurea della stessa classe e affini tra loro si rispetti la condivisione di attività formative di base e caratterizzanti per almeno 60 crediti (DM 270/04, art. 11, comma 7, lett. a).

Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche

Come preannunciato dalla nota 160/09, viene fissato a 6 il numero minimo di crediti da attribuire agli insegnamenti di base e caratterizzanti, ovvero a ciascun modulo coordinato. A questo proposito il MIUR sottolinea che "per modulo si intende la articolazione minima della attività formativa cui corrisponde un unico docente e un unico settore scientifico disciplinare"³⁴.

Il limite può scendere fino a 5 CFU, previa delibera del Senato Accademico a livello di ateneo.

Un numero di crediti ancora inferiore può essere previsto nei soli casi in cui vi sia oggettiva incompatibilità con l'ordinamento didattico delle classi di afferenza, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione al riguardo, e per corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con atenei stranieri.

I casi di "oggettiva incompatibilità" con le tabelle delle classi di afferenza, come specificato nella nota D.G.U. n. 7/11 (Allegato tecnico, punto 5), vengono limitati a:

- a. classi specifiche, i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla normativa comunitaria, individuate secondo le indicazioni del CUN (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Professioni sanitarie, Medicina-veterinaria)³⁵;
- b. laddove i valori minimi dei CFU assegnati agli ambiti indicati nelle tabelle delle classi siano inferiori a 5/6 CFU e l'assegnazione di un numero maggiore di crediti risulti non coerente con gli obiettivi specifici del corso.

In base al DM 17/10, è comunque possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, per gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrative. In questo caso, è richiesta una motivata delibera del Consiglio di facoltà (o di altra struttura didattica competente).

La ratio di questi interventi è coerente con uno degli obiettivi principali della "riforma della riforma" che consiste nel ridimensionamento del numero di prove di esame che gli studenti devono superare per conseguire il titolo. Converte in questo senso anche l'intenzione di premiare finanziariamente le situazioni in cui il numero di esami necessari per conseguire il titolo scende al di sotto dei massimi previsti dai DDMM 16 marzo 2007, art. 4, comma 2 (12-20 esami)³⁶.

L'applicazione del limite di parcellizzazione a livello di modulo, e non soltanto di insegnamento, è motivata dalla rilevazione di soluzioni di "razionalizzazione" che non sono parse appropriate. In alcuni casi, infatti, sono state strutturate sotto forma di moduli indipendenti attività formative che in realtà precedentemente facevano capo a singoli insegnamenti, senza una reale integrazione dei programmi. Inoltre, la definizione di una soglia minima di CFU avrà probabilmente l'effetto di rendere più omogenea l'organizzazione delle attività didattiche su scala nazionale, agevolando le procedure di riconoscimento dei crediti in caso di trasferimento.

Gli effetti di questo sub-requisito sono stati parzialmente ridimensionati dalle disposizioni contenute nella nota D.G.U. n. 7/11, che stabilisce che, per l'a.a. 2011/2012 "si ritiene sufficiente che (esclusi i predetti casi di oggettiva incompatibilità) il predetto limite di 6/5 CFU, relativo alle attività di base e caratterizzanti, venga rispettato per almeno i due terzi dei corsi di studio inseriti nella Off.F 2011/2012, fermo restando che dall'a.a. 2012/2013 il predetto limite dovrà essere rispettato per tutti i corsi di studio"³⁷. Anche questa mitigazione è intesa a

³⁴ Allegato tecnico alla nota D.G.U. del 9 dicembre 2009, prot. n. 253.

³⁵ Di cui ai pareri del 23/02/2010, 28/04/2010 e 29/04/2010.

³⁶ DM 17/10, art. 11, comma 2, lettera b.

³⁷ Nota D.G.U. del 28 gennaio 2011, prot. n. 7, Allegato tecnico, punto 5.

ridurre l'impatto dovuto alle necessarie modifiche del RAD, in vista del radicale riordino disposto dal DM 50/10.

Ancora una volta, in ogni caso, sarà necessario impegnare nuovamente energie e risorse per conseguire nei tempi prescritti gli obiettivi posti a livello ministeriale.

Limiti alla proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative

In base a quanto disposto dall'Allegato E del DM 17/10, ciascun ateneo potrà attivare attività formative per un numero di ore non superiore ad un limite massimo potenziale erogabile. Si tratta di quello che la nota 160/09 definiva "potenziale didattico di ateneo"³⁸. Il testo dell'Allegato E del DM 17/10 riflette quanto riportato al paragrafo (45) della suddetta nota ministeriale, ma con alcune differenze. Le modifiche apportate introducono una certa (lieve) flessibilità, ma il contenuto della misura non cambia.

Il numero massimo (H) di ore standard per la didattica assistita complessivamente erogabile da ciascun ateneo nei corsi di laurea e di laurea magistrale è dato dalla formula:

$$H \leq (Y \times Ndoc) \times (1 + x)$$

Le variabili sono tre e si riferiscono, rispettivamente, al numero di ore di didattica assistita pro capite erogabili (Y), al numero di docenti di ruolo presenti nell'ateneo (Ndoc) e alla quota di didattica assistita erogabile per contratto, affidamento e supplenza (x). Più in dettaglio:

- Y è il "numero figurativo di ore pro capite per la didattica assistita". Nella nota 160, il numero di ore di didattica erogabili veniva considerato convenzionalmente pari a 100. Nel DM 17/10, invece, il valore fisso viene sostituito da un intervallo compreso fra 90 e 120. Ciascun ateneo può stabilire quale valore assegnare, inteso come "limite medio" incluso nell'intervallo. A questo scopo, le università dovranno tenere conto delle specifiche esigenze delle diverse aree disciplinari e delle attività condotte nell'ambito della formazione alla ricerca. Nei casi in cui è presente un impegno significativo in termini di formazione dottorale, infatti, il valore da assegnare ad Y dovrà tendere verso il minimo (90 ore).
- Ndoc è il numero dei professori e dei ricercatori di ruolo dell'ateneo. In questo numero, dunque, vengono inclusi i ricercatori di ruolo dell'ateneo che, però, non sono tenuti, se non dietro loro esplicito consenso, a svolgere attività didattica. In un certo senso ci ritroviamo con la stessa situazione presente nella pre-Off.F, nella quale i ricercatori valgono a tutti gli effetti come i professori di I e di II fascia ai fini dell'attivazione dei corsi di studio. È vero che Y rappresenta un numero figurativo di ore pro capite per la didattica assistita, ma se gran parte dei ricercatori si rifiutassero di svolgere attività didattica i professori di I e di II fascia sarebbero, in pratica, costretti a supportare un carico didattico doppio.
- Infine, x esprime la quantità di didattica assistita erogabile per contratto, affidamento e supplenza, da affidare a docenti di ruolo e non di ruolo nell'ateneo, a titolo oneroso o gratuito. Rispetto alla nota 160, la percentuale viene aumentata del 10%, passando dal 20% al 30%; il valore di x è uguale, dunque, a 0,30. Vale a dire, il numero

³⁸ Un primo riferimento ad un appropriato utilizzo dell'impegno didattico dei docenti in termini di ore è contenuto nel doc. 17/01 del CNVSU (Cfr. doc. 17/01, *Requisiti minimi di risorse per i corsi di studio universitari*, cap. 2, p. 4).

massimo di ore di didattica assistita può essere incrementato di quasi un terzo grazie al contributo delle attività formative coperte attraverso contratto, affidamento, supplenza.

La formula, come sopra specificato, esprime il numero *massimo* di ore di didattica assistita erogabili. Nell'attivare i corsi di studio, i curricula e le attività formative, dunque, gli atenei dovranno tenere conto di questa soglia. Tuttavia, è prevista anche la penalizzazione finanziaria di quegli atenei in cui si rileva un basso utilizzo della docenza di ruolo (art. 11, comma 2, lett. b. del DM 17/10).

Il punto 6 dell'Allegato tecnico della nota D.G.U. n. 7/11 precisa che questo sub-requisito è riferito agli insegnamenti e alle altre attività formative attivate nei corsi di studio inseriti in Off.F dal prossimo a.a. 2011/2012. Quindi, il rispetto del limite potrà essere verificato solo una volta che saranno ultimati i cicli di corso precedenti. Infine, non rientrano nel calcolo le ore di didattica erogate presso strutture del servizio sanitario nazionale nei corsi relativi alle professioni sanitarie e tenute da personale docente dipendente di tali strutture³⁹.

In ogni caso, indipendentemente dalla data di piena decorrenza di questo requisito, sarebbe consigliabile che gli atenei predispongano sin da ora le proprie azioni in funzione del rispetto del requisito stesso. A questo fine sarebbe opportuno non solo calcolare la *quantità massima di didattica assistita erogabile* (e ciò è molto semplice sulla base della formula prima riportata) ma anche ricavare dai propri database interni la *quantità di didattica assistita effettivamente erogata* in un determinato anno, ad esempio nel corrente anno accademico 2010/11. E' pur vero che la didattica assistita erogata nel corrente anno accademico si riferisce a coorti diverse di studenti (facenti quindi capo, probabilmente, ad ordinamenti degli studi diversi) ma essa fornisce una stima di quanto l'ateneo eroga complessivamente in termini di didattica assistita. La *quantità di didattica assistita effettivamente erogata* può essere poi comparata con la *quantità massima di didattica assistita erogabile* calcolata in base alla formula riportata nel DM 17/10. Superamenti significativi della *quantità massima di didattica assistita erogabile* da parte della *quantità di didattica assistita effettivamente erogata* dovrebbero innescare meccanismi correttivi negli Atenei al fine di non giungere impreparati al momento in cui il rispetto del requisito sarà pienamente operativo.

Anche in questo caso, i NVA sono tenuti a verificare *ex ante* che non venga superato il numero massimo di ore di didattica potenzialmente erogabili, anche utilizzando le informazioni inserite nella banca dati sull'offerta formativa pubblica e in ANS.

I Nuclei possono esprimere valutazione positiva anche in caso di superamento del limite, purché tale superamento sia dovuto ad un numero ristretto di insegnamenti specialistici tenuti a titolo gratuito da docenti di ruolo dell'ateneo esclusivamente presso i corsi di laurea magistrale. Tali insegnamenti dovranno essere l'espressione di attività di ricerca avanzate certificate dal CV del docente e da adeguati riconoscimenti della comunità scientifica e non dovranno comportare maggiori oneri per l'ateneo; in particolare, l'ateneo dovrà dimostrare che le strutture didattiche di proprietà, o in uso gratuito, sono sufficienti alla erogazione complessiva di tutte le attività didattiche.

Il Ministero opera il monitoraggio della quantità di didattica assistita erogata, attraverso le informazioni inserite nella banca dati (requisiti di trasparenza) e nell'ANS. A questo proposito, il MIUR elaborerà appositi indicatori che tengano conto anche della incidenza dei costi del personale docente diversi dagli assegni fissi. Questo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

³⁹ Ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni (Allegato tecnico nota D.G.U. n. 7/11, punto 6).

5.

DM 50/10 – LINEE GENERALI DI INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITA’ PER IL TRIENNIO 2010-2012: INTERVENTI CHE INCIDONO SULLA DIDATTICA

Il DM n. 50 del 23 dicembre 2010 contiene le linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012. Ai sensi dell’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, gli obiettivi sono declinati, come per il precedente triennio, nelle seguenti cinque aree:

- a. i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
- b. il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
- c. le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
- d. i programmi di internazionalizzazione;
- e. il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

Obiettivi che incidono sulla didattica possono essere individuati soprattutto nelle aree della didattica e dei servizi e interventi in favore degli studenti (a e c), ma le informazioni di maggiore impatto sono contenute nell’Allegato B al decreto, che riporta le “indicazioni operative”.

L’adozione dei programmi da parte delle università dovrà essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla registrazione del decreto ministeriale (di cui si è ancora in attesa) contenente gli indicatori quali-quantitativi per il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’attuazione dei programmi stessi. Gli atenei potranno provvedere all’adeguamento dei propri programmi entro il 30 giugno di ogni anno.

La valutazione è condotta *ex post* dal Ministero attraverso l’ANVUR e terrà conto delle variazioni degli indicatori, in termini di miglioramenti o peggioramenti. Tali variazioni potranno essere considerate in relazione ai risultati ottenuti dalle singole università o, complessivamente, dalle università della stessa regione, tenendo conto dell’apporto di ogni singolo ateneo. Gli Indicatori saranno successivamente ponderati con il Modello utilizzato per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario alle università (FFO) e potranno avere ponderazioni differenziate da attribuire ai risultati nelle cinque aree di attività. Quest’ultima disposizione, che verrà disciplinata nel decreto sugli Indicatori, si collega all’intento di finalizzare gli sforzi in relazione a determinati obiettivi ritenuti dal Ministero di primaria importanza.

Ad ogni modo, per il 2010 la ripartizione del fondo per la programmazione sarà stabilita in base alle variazioni degli indicatori di cui al DM 506/07, ponderate con il Modello utilizzato nel 2009.

*Obiettivi della
programmazione per il
triennio 2010-2012 legati alla
didattica*

L'Allegato A al DM 50/10 contiene gli obiettivi della programmazione delle università per il triennio 2010-2012. Osserviamo gli interventi che incidono in varia misura sulla didattica delle università.

**a) i corsi di studio da istituire e attivare nel
rispetto dei requisiti minimi essenziali in
termini di risorse strutturali ed umane, nonché
quelli da sopprimere**

In base alle indicazioni specificate nell'area di attività della didattica (a), anche per il triennio 2010-2012 i programmi delle università dovranno prevedere interventi volti alla razionalizzazione e alla qualificazione dell'offerta formativa. In particolare, vengono individuate quattro linee di azione (§§ 6-8):

1. (razionalizzazione) riequilibrare le dimensioni dei corsi di studio, operando al fine di allineare il numero di immatricolati alla numerosità di riferimento della classe di appartenenza. Ciò significa evitare le situazioni di sovraffollamento e, soprattutto, disattivare i corsi con scarsa numerosità;
2. (razionalizzazione) ridurre il numero delle sedi didattiche, con riferimento alle sedi non coerenti con il bacino di utenza e in assenza di stabilità delle strutture necessarie per le attività didattiche. A tal proposito, come specificato nelle indicazioni operative (Allegato B, confronto avanti) l'ANVUR eseguirà una valutazione estensiva di tutti i corsi di studio attivi in sedi diverse da quelle legali e amministrative degli atenei e da quella delle rispettive facoltà/competenti strutture didattiche.
3. (qualificazione) rafforzare i corsi di studio dotati di maggiori risorse di docenza coerenti con i SSD di base e caratterizzanti dei corsi stessi;
4. (qualificazione) aumentare l'attrattività dei corsi di laurea magistrale nei confronti dei migliori laureati di altri atenei.

Si tratta di criticità non "nuove", alle quali il Ministero continua a dedicare particolare attenzione. Come già osservato in merito alle regole dimensionali relative agli studenti, il MIUR intenderà probabilmente ridefinire in maniera più severa le numerosità minime. Inoltre, il problema della sostenibilità di percorsi formativi caratterizzati da scarsa numerosità degli studenti è affrontato anche negli obiettivi dell'area b (*il programma di sviluppo della ricerca scientifica*). Nell'ambito del potenziamento della formazione per la ricerca (che, ricordiamo, costituisce il terzo livello nella struttura a cicli della didattica universitaria secondo le indicazioni europee) si sottolinea la necessità di ridurre i corsi di dottorato e le eventuali articolazioni in curricula con basso numero di iscritti (§ 12).

Fra gli obiettivi della didattica, infine, si invitano le università a definire i contenuti delle attività formative in maniera coordinata, coerente con gli obiettivi formativi del corso e congrua con i profili culturali e professionali richiesti dal mondo del lavoro (§ 9). In altri termini, si ribadisce la necessità di strutturare percorsi formativi che siano caratterizzati da coerenza interna (rispetto ai propri obiettivi formativi) ed esterna (rispetto alle esigenze del mondo del lavoro). Evidentemente, in alcune situazioni, corsi di studio strutturati in una certa maniera a livello di ordinamento sono stati stravolti nella fase di effettiva erogazione delle attività didattiche. È compito delle strutture didattiche operare in maniera tale da garantire la

coerenza del corso, curando i passaggi e le transizioni fra ordinamento, regolamento didattico del corso ed effettivo funzionamento dello stesso. Inoltre, l'azione coordinata da parte delle strutture didattiche è sicuramente auspicabile al fine di realizzare percorsi formativi completi e sensati, evitando ripetizioni. A questo proposito, si pensi ai casi in cui i programmi di studio non presentavano significative evoluzioni fra i corsi di primo e di secondo livello di una stessa area scientifica, oppure a corsi in cui si assisteva alla presenza preponderante di determinati SSD, a scapito di altri settori ugualmente importanti per il conseguimento degli obiettivi formativi della classe.

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti

Gli interventi in questa area di attività sono di particolare rilievo per la didattica e riguardano tre aspetti principali: il sostegno in favore degli Istituti tecnici superiori (ITS), il potenziamento dei servizi di orientamento e l'inserimento lavorativo dei laureati.

1. *Sostegno in favore degli ITS (§ 15)*. Gli atenei dovranno implementare i rapporti con la scuola secondaria superiore e sostenere la progettazione e la partecipazione agli ITS. In questa prospettiva, si invitano le università a:
 - favorire il riconoscimento dei crediti acquisiti presso gli ITS qualora gli studenti vogliano successivamente approfondire gli studi e immatricolarsi ad un corso universitario;
 - disattivare i corsi di laurea che presentino obiettivi esclusivamente professionalizzanti che possono essere più appropriatamente conseguiti presso gli ITS. A questo proposito, verrà costituito dal MIUR un apposito gruppo di lavoro (confronta avanti).

Si tratta di indicazioni che si inseriscono nel più ampio contesto della riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008⁴⁰, e che appaiono ragionevoli in una prospettiva generale di intervento in favore dell'aumento dell'occupazione giovanile. Occorrerà vedere quali esiti avrà il recepimento di queste indicazioni da parte delle università.

2. *Potenziamento dei servizi di orientamento (§ 15)*. Si ritiene necessario che le università sostengano e favoriscano:
 - la formazione integrativa degli studenti, soprattutto istituendo corsi di recupero dei "debiti" iniziali. In realtà, questa iniziativa era già prevista dalla "riforma della riforma", a seguito dell'applicazione del DM 270/04. La mancata istituzione di corsi di recupero, tuttavia, non necessariamente è dovuta a negligenze da parte dei corsi di studio, ma può essere in alcuni casi dettata dalla indisponibilità di docenti e/o di strutture necessari per una corretta funzionalità del corso di studio;
 - interventi volti ad aumentare il numero di tutor e curarne la formazione e la selezione. Si può facilmente dedurre che il riferimento sia ai soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, lett. b del

⁴⁰ D.P.C.M. 25 gennaio 2008, "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori".

DL 105/03⁴¹ e agli altri soggetti individuati dal Regolamento didattico di ateneo;

- i rapporti con il mondo del lavoro, soprattutto attraverso le esperienze di stage, durante il percorso formativo, dopo la laurea, nei percorsi di formazione permanente e/o riqualificazione degli iscritti anche se già in possesso di titolo di studio universitario;
- la dematerializzazione delle procedure relative ai servizi per gli studenti.

3. *Inserimento lavorativo dei laureati* (§§ 15 e 16). Gli interventi legati al sostegno agli ITS e al potenziamento dei servizi di orientamento devono essere mirati al conseguimento di due obiettivi specifici:

- la riduzione del tasso di abbandono e del numero di studenti che non concludono il percorso formativo nei termini previsti dal corso. Tutto ciò, però, avendo cura di *non compromettere la serietà nella valutazione del profitto degli studenti*;
- la riduzione dei tempi necessari all'inserimento lavorativo dei laureati e in coerenza con le competenze acquisite.

Per consentire il monitoraggio e la valutazione degli esiti conseguiti dagli atenei in relazione all'inserimento lavorativo dei laureati, viene disposta la completa attivazione di una Anagrafe dei laureati, che opererà secondo i metodi e le procedure utilizzate dal consorzio Alma Laurea. Sebbene probabilmente i tempi necessari per una piena funzionalità dell'Anagrafe dei laureati non saranno brevi, una simile banca dati può costituire uno strumento notevole per aiutare gli atenei nell'elaborazione delle proprie strategie volte ad aumentare l'efficacia occupazionale dei propri corsi.

Per concludere, è opportuno osservare che anche nel contesto degli obiettivi legati ai programmi di internazionalizzazione (area d) si individuano aspetti ricollegabili alla didattica (§ 17). Nello specifico, l'accento è posto sull'incremento dell'attrattività nei confronti degli studenti stranieri (soprattutto nei corsi di laurea magistrale e di dottorato) e sul sostegno alla mobilità degli studenti italiani, anche nell'ambito del Programma Erasmus e Erasmus Mundus. Infine, può costituire spunto di riflessione anche quanto definito nell'area dedicata al fabbisogno di personale (e), dal momento che gli atenei sono invitati ad adottare programmi che mirino, tra l'altro (§ 20):

- al dimensionamento ottimale del rapporto studenti docenti, nell'ottica del processo di razionalizzazione delle facoltà/competenti strutture didattiche, e
- al riequilibrio della composizione del corpo docente, operando al fine di ottenere una struttura "piramidale" che consenta adeguate possibilità di accesso e progressione della carriera, nonché la sostenibilità finanziaria del reclutamento.

Gli interventi da adottare, dunque, sono vari. Il maggiore impatto sul sistema della didattica universitaria deriverà, tuttavia, da quanto disposto nell'Allegato B del DM 50/10, recante le indicazioni operative per facoltà e corsi di studio.

⁴¹ Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca", art. 1, comma 1, lett. b: "b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;".

Il contenuto dell'Allegato B al DM 50/10 rivela la portata dell'operazione di revisione condotta dal Ministero e preannunciata dalla nota 160/09. Quello che si prospetta è il radicale riordino dell'offerta formativa, dettato dalla necessità di aumentare l'efficacia e l'efficienza del sistema ma anche, e probabilmente soprattutto, in considerazione della necessità di ridurre l'incidenza del costo della formazione universitaria sul bilancio dello stato⁴².

Innanzitutto, viene dato ulteriore impulso al processo di razionalizzazione, attraverso più misure. Gli atenei vengono invitati a ridurre il volume dell'offerta formativa, prevedendo la disattivazione di corsi di studio, nonché di facoltà o competenti strutture didattiche (§ 21). Non si possono istituire e attivare nuove facoltà, con l'eccezione di quelle derivanti dall'accorpamento di facoltà esistenti (§ 22).

Un apposito gruppo di lavoro (§ 21-bis) provvederà inoltre all'individuazione di classi o corsi di studio da disattivare, in funzione di due criteri:

- gli obiettivi formativi delle classi/corsi di studio possono essere raggiunti più adeguatamente presso gli ITS. Oppure,
- l'esito della riforma su due cicli non giustifica l'esistenza di due livelli, dunque, verrà istituita apposita classe a ciclo unico in sostituzione delle relative classi di primo e secondo livello.

Particolare attenzione viene riservata ai corsi di studio delle facoltà di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (§ 23), per i quali verranno costituiti dei gruppi di lavoro. Con appositi DDMM verranno stabiliti dei criteri che tali corsi/facoltà dovranno soddisfare, pena la loro graduale disattivazione. In ogni caso, nel triennio 2010-2012 le università statali non potranno istituire ed attivare ulteriori corsi in queste classi, con alcune eccezioni (§ 31, confronta avanti).

Ancora (§ 24), si stabilisce che verranno individuate con decreto del Ministro le classi di laurea in cui l'offerta di laureati (analizzata grazie alla futura operatività dell'Anagrafe dei laureati) è più che sufficiente per soddisfare i fabbisogni formativi del mondo del lavoro; in tali classi, le università non potranno istituire nuovi corsi di studio nel periodo di programmazione (2010-2012). Al contrario, per le classi in cui l'offerta è da ritenere in linea o inferiore ai fabbisogni del mondo del lavoro verranno individuati degli idonei coefficienti al fine di incrementare il peso dei relativi studenti nella ripartizione del FFO. Ma questo non è tutto.

L'offerta formativa dovrà essere riprogettata in maniera tale che l'ordinamento didattico fornisca un quadro preciso dei percorsi formativi che andranno ad essere erogati, evitando quindi che il RAD rappresenti un semplice "catalogo" dell'offerta formativa teorica. A tale proposito, verranno emanate, con opportuno DM, nuove linee guida per l'istituzione dei corsi di studio ad integrazione e modifica di quelle riportate nel DM 386/07. Le università dovranno adeguare i propri ordinamenti didattici entro 24 mesi dall'adozione delle suddette linee guida (§§ 26-28). Questo aspetto merita una riflessione a parte perché esso implica la revisione di TUTTI gli ordinamenti degli studi attualmente esistenti. In sostanza, i nuovi criteri prevedranno non solo l'indicazione della sede didattica già nel momento della definizione degli ordinamenti ma anche il soddisfacimento dei requisiti di strutture e di docenza necessari per l'attivazione dei corsi di studio. In altri termini, il concetto che sembra emergere dalle nuove disposizioni normative implica il superamento, parziale o totale (ma questo lo vedremo nel momento in cui le norme diverranno effettivamente operative), della netta distinzione tra *fase di istituzione* e *fase di attivazione* di un corso di studio. Nel momento in cui un corso di studio viene progettato devono essere già sufficientemente chiari alcuni elementi, tra cui l'effettiva offerta

⁴² Gli interventi relativi alla governance di cui alla recente legge n. 240/10 ne sono ulteriore conferma.

formativa da erogare, la sede in cui il corso sarà attivato e la reale sostenibilità dello stesso in termini di risorse strutturali ed umane.

Dalla data di adozione del DM 50/10 e fino al completo adeguamento della propria offerta formativa, le università non potranno istituire nuovi corsi di studio (§ 30), con alcune eccezioni. In particolare, il divieto non viene applicato nei casi in cui l'istituzione è finalizzata all'accorpamento di corsi già presenti nel RAD, o di corsi omologhi a corsi già presenti nel RAD da attivare nella medesima sede didattica degli stessi, che prevedano l'erogazione delle attività didattiche interamente in lingua straniera, anche in relazione a convenzioni finalizzate al rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto (§ 31)⁴³.

Infine, l'ANVUR valuterà tutti i corsi di studio già attivi presso sedi diverse sia da quelle che sono sedi legali e amministrative degli atenei, sia da quelle dove hanno sede le rispettive facoltà/competenti strutture didattiche. I corsi che non otterranno valutazione positiva verranno disattivati. L'Agenzia valuterà la qualità, l'efficienza e l'efficacia di ciascun corso e della sede nel complesso, nonché la congruità delle risorse dedicate e del bacino di utenza.

Una volta concluso il processo di riordino, gli atenei potranno istituire nuovi corsi, verificando il possesso dei requisiti necessari anche in relazione al complesso dei corsi di studio offerti dall'ateneo, acquisendo la relazione tecnica favorevole del NVA ed inserendo l'ordinamento del corso nel RAD (§ 32). In fase di istituzione si dovrà inoltre individuare la sede didattica del corso, cioè la sede in cui viene svolta in prevalenza l'attività didattica del corso stesso. A tal proposito (§ 33), potranno essere istituiti soltanto corsi (fatti salvi i corsi delle professioni sanitarie) con sede didattica nei comuni sedi legali e amministrative degli atenei e/o nei comuni con essi confinanti. I corsi potranno successivamente essere attivati esclusivamente nella sede dove sono istituiti, previa verifica del possesso dei requisiti necessari e acquisizione della relazione favorevole del Nucleo.

In attesa dell'avvio del processo di revisione dell'offerta formativa, si potranno attivare i corsi di studio già presenti in RAD, in possesso dei requisiti necessari, nella stessa sede dove sono stati legittimamente attivati nell'a.a. precedente, nonché nelle sedi legali e amministrative degli atenei e nei comuni con esse confinanti.

⁴³ La deroga è prevista anche per i corsi di laurea magistrale finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola.

6.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come è evidente, il quadro è molto complesso e presenta aspetti ancora non completamente definiti. Lo scenario che si prospetta con le disposizioni contenute nel DM 17/10, nelle note D.G.U. n. 7 del 28/01/11, n. 21 del 25/02/11 e nel DM 50/10 è abbastanza preoccupante. Appare infatti chiaro un maggiore "ingabbiamento normativo" che limita di molto i gradi di libertà nella definizione dei percorsi formativi. L'obiettivo del MIUR è di razionalizzare e qualificare l'offerta formativa mediante l'adozione di vincoli più rigidi. L'effetto finale, però, potrebbe essere l'opposto di quanto preventivato dal MIUR. Infatti, la definizione del percorso formativo da parte delle sedi si allontana sempre di più dalla sua "missione istituzionale", ossia garantire specifiche conoscenze/competenze allo studente, per rispettare in maniera spasmodica e talvolta insensata i sempre maggiori vincoli imposti. Ormai è sempre più difficile rintracciare insegnamenti che siano frutto di una ponderata definizione dell'offerta formativa, mentre è sempre più facile imbattersi in insegnamenti che rappresentano il risultato di fumose alchimie derivanti dal rispetto dei vincoli delle banche dati ministeriali.

Tutto ciò merita una attenta riflessione sia a livello centrale (MIUR, ANVUR, CUN, CRUI, CNSU, solo per citarne alcuni), sia a livello periferico nei singoli atenei. Per porre rimedio a questa pericolosa deriva sarebbe forse più sensato allentare i vincoli, piuttosto che incrementarli, mettendo in atto strategie alternative di contenimento e razionalizzazione dell'offerta formativa, come l'accreditamento dei corsi di studio e la valutazione *ex-post* della qualità dell'offerta formativa. In sostanza, sarebbe probabilmente meglio richiedere il rispetto di pochi vincoli, chiari e significativi, per avviare le attività formative di un determinato corso di studio e successivamente sottoporre lo stesso ad una seria e rigorosa valutazione *ex post*, anche, ma non esclusivamente, ai fini della ripartizione dei finanziamenti statali. Siamo perfettamente consci che non è poi così semplice affrontare le complesse problematiche dell'istruzione superiore ma tutti gli attori del sistema universitario, soprattutto in questo ultimo periodo, sono effettivamente esausti nel rincorrere gli adempimenti di una normativa che sembra aver smarrito, il più delle volte, lucidità ed efficacia.

Gli atenei, d'altra parte, dovrebbero esercitare la loro autonomia nel campo della didattica con grande senso di responsabilità, cercando di esprimere al meglio le proprie potenzialità ed evitando proliferazioni incontrollate dell'offerta formativa. Il fattore scatenante perché tutto ciò si realizzi è probabilmente legato ad un nuovo "patto" tra MIUR e Università che, per una volta, non rispetti logiche esclusivamente finanziarie, ma sia guidato soprattutto da aspetti culturali aventi come obiettivo finale l'effettiva realizzazione di una "società basata sulla conoscenza".

7.

BIBLIOGRAFIA CONSULTATA

- AA. VV., *Come e perché cambiano le università in Italia e in Europa. Nuove politiche dell'istruzione superiore e resistenza al cambiamento*, a cura di R. Moscati, Liguori, 2010.
- CNVSU, doc 1/10. "Parere sugli ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio: numerosità minime degli immatricolati ai corsi di studio".
- CNVSU, doc 12/02, ""Requisiti minimi" per l'attivazione del corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina Veterinaria".
- CNVSU, doc 16/09, "Parere sugli ulteriori interventi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio".
- CNVSU, doc 17/01, "Requisiti minimi di risorse per i corsi di studio universitari".
- CNVSU, doc 19/05, "I requisiti minimi per i corsi di studio universitari".
- CNVSU, doc 3/04. "Nota metodologica per la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio".
- CNVSU, doc 4/03. "Proposta di un insieme minimo di domande per la valutazione dell'esperienza universitaria da parte degli studenti che concludono gli studi".
- CNVSU, doc 7/07, "I requisiti necessari per l'attivazione dei nuovi corsi di studio universitari: percorso verso l'obiettivo dell'accreditamento".
- CUN, parere del 23 febbraio 2010 (sessione n. 59).
- CUN, parere del 28 aprile 2010 (sessione n. 63).
- CUN, parere del 29 aprile 2010 (sessione n. 63).
- D.G.U., nota del 16 dicembre 2010, prot. n. 128, "Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2010-2012 (attuazione dell'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43".
- D.G.U., nota del 16 febbraio 2011, prot. n. 17, "Attuazione DM 22 settembre 2010, n. 17. Indicazioni operative su offerta formativa 2011-2012. Percorsi di studio "cd. internazionali"".
- D.G.U., nota del 20 dicembre 2010, prot. n. 130, "Offerta formativa 2011-2012. Attuazione DM 22 settembre 2010, n. 17".
- D.G.U., nota del 27 gennaio 2010, prot. n. 18, "Offerta formativa a.a. 2010/2011. Indicazioni operative".
- D.G.U., nota del 28 gennaio 2011, prot. n. 7, "Attuazione DM 22 settembre 2010, n. 17. Indicazioni operative su offerta formativa 2011-2012".
- D.G.U., nota del 4 settembre 2009, prot. n. 160, "Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio".
- D.G.U., nota del 9 dicembre 2009, prot. n. 253, "Attuazione art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 – Indicazioni operative a.a. 2009/2010".

- Decreto del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76, "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286."
- Decreto Direttoriale n. 61 del 10 giugno 2008 (requisiti di trasparenza).
- Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (istituisce l'ANVUR e ne definisce le competenze con la contestuale soppressione di CIVR e CNVSU).
- Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione".
- Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca".
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".
- Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007 (GU n.157 del 9/7/07, Suppl. Ord. n.155).
- Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007, "Determinazione delle classi delle lauree universitarie" (GU n.155 del 6/7/07, Suppl. Ord. n.153).
- Decreto Ministeriale n. 17 del 22 settembre 2010, "Requisiti necessari dei corsi di studio".
- Decreto Ministeriale n. 50 del 23 dicembre 2010 (linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012).
- Decreto Ministeriale n. 506 del 18 ottobre 2007, "Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - individuazione di parametri e criteri (indicatori) per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università".
- Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei".
- Decreto Ministeriale n. 544 del 31 ottobre 2007, "Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270".
- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica".
- Legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accesso ai corsi universitari".
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

Legge 4 novembre 2005, n. 230, "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari".

E. Stefani e V. Zara, *Dentro e fuori dal labirinto. Percorso ragionato per la costruzione dei corsi di studio ai sensi del DM 270/04*, Fondazione CRUI, 2009.



Piazza Rondanini, 48
00186 Roma
www.fondazionecri.it